



Notiziario settimanale n. 718 del 23/11/2018

versione stampa

Questa versione stampabile del notiziario settimanale contiene, in forma integrale, gli articoli più significativi pubblicati nella versione on-line, che è consultabile sul sito dell'Accademia Apuana della Pace

"Se voi però avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri allora vi dirò che, nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall'altro. Gli uni sono la mia Patria, gli altri i miei stranieri!"

don Lorenzo Milani, "L'obbedienza non è più una virtù"



- 25/11/2018: Giornata contro la violenza alle donne
- 27/11/2018: Giornata mondiale del non acquisto
- 29/11/2018: Giornata internazionale per i diritti del popolo palestinese
- 01/12/2018: Giornata mondiale della lotta contro l'AIDS

Indice generale

Editoriali.....	1
Il viaggio fasullo di Salvini (di Gianni Ballarini).....	1
Un presidio di solidarietà sgomberato con polizia, blindati e ruspe (di Michele Borgia).....	2
Gli argomenti della settimana.....	2
Una pistola non rende una casa più sicura (di Alessandra Minello).....	2
Decreto Salvini: una scelta pericolosa (di Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora).....	3
Il ddl Pillon: aducentrismo e conflitti tra generi e generazioni (di Stefano Celentano).....	4
Approfondimenti.....	7
Sempre più a rischio chi difende i diritti umani? (di Franco Astengo).....	7
Il diritto fondamentale di asilo e alla protezione internazionale (di Gaetano Silvestri).....	8
Rete Disarmo: confronto aperto e positiva interlocuzione istituzionale con la Ministro della Difesa Elisabetta Trenta (di Rete Italiana per il Disarmo).....	10
La Comunità dell'Arca. Un frutto dell'incontro tra Gandhi e Lanza del Vasto (di Margalida Reus).....	13
Privatizzazioni/dismissioni : il programma economico del governo "giallo/bruno" per salvare l'Italia... (di Umberto Franchi).....	15
La vera misura del progresso (di Maria G. Di Rienzo).....	15
Un giorno un tramezzino li seppellirà tutti (di Paolo Loscalzo).....	16
Notizie dal mondo.....	17
Lettera: Alla Biennale gli spazi dell'occupazione (di Nabeel Khair, Mamoun Barghouthi, Assopace Palestina, Cinema senza Diritti).....	17

Basta guerra e distruzione in Yemen: chiediamo stop delle forniture militari e sostegno umanitario alla popolazione civile per giungere alla pace (di Amnesty International Italia, Fondazione Finanza Etica, Movimento dei Focolari, Oxfam Italia, Rete della Pace, Rete Italiana per il Disarmo, Save the Children Italia).....

Associazioni.....

Abitare solidale, pratiche ed esperienze di coabitazione sociale (di CESVOT).....

Clima - allarme rosso a causa di:

- Uno sviluppo distorto con consumo energia fossile che crea effetto serra, con siccità , scioglimento ghiacci, cicloni , bombe d'acqua, forti temporali ;
- Cementificazione selvaggia, con costruzioni di strade per sviluppo trasporto su gomma e case, ville abusive, che causano distruzione del territorio indebolendone le difese naturali;
- Uno sviluppo industriale che vede centrale lo sviluppo del trasporto privato su gomma, con abbandono del trasporto su rotaia a favore di quello dei camion e auto ;
- Con abbandono dei territori a se stessi senza più una manutenzione adeguata dei fiumi e fossi, dei territori e città;
- Inoltre, il nostro paese , quasi ogni anno subisce un grave terremoto in qualche parte dal nord al sud d'italia

La situazione del Nostro Paese e' tragica con frane, crolli, allagamenti, feriti e morti... ma non e' ancora insostenibile... in questo contesto, un governo serio dovrebbe mettere al primo posto il risanamento dei territori e la conversione ecologica dell'economia ... stanziando almeno 50 miliardi... trovando le risorse attraverso una patrimoniale da applicare ai ricchi...

Se ciò fosse fatto ci sarebbe: tutela dell'ambiente, crescita dell'occupazione, crescita del Pil , nessun veto sullo sfioramento da parte della Troika Europea... ma il governo preferisce spendere i 50 miliardi aumentando il debito pubblico, per ridurre le tasse ai ricchi con la FLAT TAX , (sic) Umberto Franchi

Editoriali

Il viaggio fasullo di Salvini (di Gianni Ballarini)

Perché il ministro, per la sua propaganda, ha scelto il paese che meno "esporta" migranti e che ha un'economia abbastanza stabile? E poi, al di là della retorica, l'esponente della Lega ha colto l'occasione del blitz in Ghana per recarsi a Cape Coast, il più importante centro per la tratta degli schiavi di tutta l'Africa occidentale? Una visita utile per capire il presente.

Chissà se lo stratega della tensione comunicativa sarà pronto, pure stavolta, a rispondere agli interrogativi, semplici, che Nigrizia sta per

Gruppo di redazione: Antonella Cappè, Chiara Bontempi, Maria Luisa Sacchelli, Maria Stella Buratti, Marina Amadei, Daniele Terzoni, Elisa Figoli (photo), Federico Bonni, Giancarlo Albori, Gino Buratti, Ida Tesconi, Luca Bontempi, Marco Buratti (photo), Marco Leorin, Massimo Michelucci, Massimo Pretazzini, Michele Borgia, Nicola Cavazzuti, Oriele Bassani, Paolo Puntoni, Roberto Faina, Severino Filippi

porgli.

Matteo Salvini è volato il 5 e 6 novembre in Ghana per una missione lampo. Ignorata dai più, la missione aveva lo scopo, secondo l'esponente della Lega, della firma di un «accordo col governo per controllare l'immigrazione e garantire un futuro di studio e lavoro a quei ragazzi, ma nel loro paese». L'annuncio in un tweet. Ad Accra il ministro *pro tempore* ha incontrato il suo omologo ghanese Ambrose Dery e il presidente del paese Nana Akufo-Addo, il quale ha smentito gli entusiastici commenti di Salvini sull'esito del viaggio. Il principale quotidiano locale, *Ghanaians times*, ha titolato il giorno dopo l'incontro: "Il presidente furioso per il trattamento inumano dei migranti africani". E nelle pagine interne sono riportate le sue frasi dure contro Salvini: «Non ci si dovrebbe nascondere dietro il pretesto di combattere le migrazioni irregolari per commettere abusi sui migranti irregolari».

Ma il viaggio di Salvini si è rivelato stravagante per un altro aspetto. Si è infatti recato nel paese africano che meno esporta migranti e che risulta tra i più stabili dell'Africa. È la seconda economia della Comunità economica degli stati dell'Africa Occidentale (Cedeao). Dal 2010 è considerato un paese a medio reddito.

I ghanesi in Italia, come ci ricorda Marco Scarpati in un suo post su Facebook, «sono, complessivamente, poco meno di 49mila. E la loro presenza è sostanzialmente stabile, se è vero che nel 2010 erano 47mila. Rappresentano lo 0,97% sul totale dei migranti. Compiono pochi crimini e sono ottimi lavoratori, in gran parte impegnati soprattutto nelle fabbriche del nord Italia. Pochissimi gli irregolari».

Domanda: per quale ragione il "ruspante" ministro ha scelto per la sua propaganda, attraverso la fanfara dei social, il paese sbagliato? Nessuno gliel'ha fatto notare? È stato un caso? Oppure, un paese africano vale l'altro per il suo pulpito propagandistico?

Ma è un altro l'interrogativo che più ci preme sottoporre a Salvini: il suo viaggio ha previsto una tappa a Cape Coast o a Elmina? Certamente avrà almeno sentito parlare di questi due luoghi della memoria che si affacciano sull'oceano, a un centinaio di km da Accra. Cape Coast è stato il più importante centro per la tratta degli schiavi di tutta l'Africa occidentale. Un luogo simbolo, tutelato dall'Unesco. Nella sua fortezza i prigionieri, a milioni, vi venivano esposti ed i compratori sceglievano all'asta i pezzi migliori: solo le donne e gli uomini più sani e forti.

Sono decine in Africa le "porte del non ritorno". Il Ghana è forse il paese che ne possiede la più alta concentrazione. Tutto il Golfo di Guinea, ovvero la costa compresa tra il delta del Niger e il Ghana, venne ribattezzato Costa degli Schiavi, e la catena di forti e castelli che si estende lungo il suo litorale costituisce uno straordinario documento storico.

A 15 km da Cape Coast, poi, si trova la cittadina portuale di Elmina. Nelle sue prigioni sotterranee venivano ammassati fino a 300 prigionieri, mani e piedi in catene, immersi nei loro escrementi, trattenuti per mesi prima di essere imbarcati come schiavi. Chi moriva di malattie, fame e sete veniva gettato in mare. A chi tentava la fuga venivano mozzate le orecchie per essere poi rinchiuso nella cella della morte.

Immagini che sembrano rubate ai lager libici di oggi, dove sono ammassati i corpi di centinaia di migliaia di migranti. Corpi, non persone.

Il primo viaggio di Barak Obama in Africa, il 10-11 luglio 2009, fu proprio a Cape Coast, omaggio alla sua storia e a luoghi dove si sono rattrappiti i valori occidentali.

Salvini, lei che si mostra un politico così ossessivamente appassionato al tema dei migranti e di persone in fuga, ha sentito la necessità di visitare, nel suo blitz ghanese, quelle stanze in cui le speranze morivano ancor prima di nascere?

(fonte: Nigrizia)

link: <http://www.nigrizia.it/notizia/il-viaggio-fasullo-di-salvini/notizie>

[Un presidio di solidarietà sgomberato con polizia, blindati e ruspe \(di Michele Borgia\)](#)

Il 22° sgombero in 3 anni.

Senza rispetto, senza umanità, le loro povere cose - tende, lettini, sacchi a pelo, vettovaglie - distrutti e buttati al macero.

La politica della falsità, che finge di risolvere problemi, ma in realtà ne crea di più grandi.

Stanno sistematicamente portando avanti i loro più biechi progetti, i loro sogni di oppressione.

Il fatto di recintare, qualche tempo fa, il piazzale dove ha ultimamente sede Baobab, è servito per attuare con più comodità questa inumana azione repressiva, e per poterne sbarrare l'accesso.

Scelgono di colpire luoghi e simboli di eccellenza, come Riace, e adesso Baobab Experience: uno dei luoghi dove, in assenza di fondi, il volontariato e l'umanità delle persone hanno saputo comunque organizzare quel minimo di accoglienza che lo stato non sa e non vuole realizzare.

Agiscono con facilità, forti con i deboli (lo slogan che era apparso sui cancelli alla minaccia di sgombero era "Sarà un bagno di solidarietà") e ne fanno vanto sui social, ma non vanno a stanare le vere sacche di illegalità e di sfruttamento di questa povera gente nei campi di lavoro, lontani dalle città, né vanno a stanare chi all'ipotesi di sgombero risponde con "Sarà un bagno di sangue".

È una guerra contro i poveri e non contro la povertà: non c'è un vero piano per sistemare in modo più dignitoso queste persone, ma solo il tentativo di nascondere il problema, come polvere nascosta sotto il tappeto.

Cancellare alla vista un angolo "indecoroso" della città, creando in realtà maggiori problemi, perché queste persone, costrette a disperdersi altrove, non organizzate, saranno più facilmente preda della malavita, o vagheranno disperate per la città, per essere disprezzate, additate come asociali, non integrati, amplificando le paure e il clima di odio.

(fonte: Post su FaceBook del 13/11/2018)

link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3164

Gli argomenti della settimana...

[La riforma della legittima difesa e la diffusione delle armi](#)

[Una pistola non rende una casa più sicura \(di Alessandra Minello\)](#)

In un paese dove il 90% dei femminicidi avviene in famiglia, pensiamo davvero che le armi in casa ci renderanno più sicure?

Negli ultimi dieci anni in Italia ci sono state 5162 vittime di omicidio. Di queste, **1590, il 31%, sono donne**. Significa 150 donne morte ogni anno. Significa una donna morta ogni due giorni. Quasi un quarto di loro è stato ucciso con un'arma da fuoco.

La **maggior diffusione delle armi** è da alcuni vista come un modo per aumentare la sicurezza personale. Che questo sia vero, soprattutto per le donne, è ancora tutto da dimostrare.

Degli omicidi di donne nel nostro paese sappiamo molto, e questo ci può aiutare a capirne le dinamiche e ciò che serve o non serve per potenziare la sicurezza personale.

Sappiamo che **le donne in Italia vengono uccise prevalentemente in famiglia**. 127 donne negli ultimi dieci anni sono state uccise da uno sconosciuto, la quasi totalità degli omicidi di cui si conosce l'autore, il **90%**, avviene, invece, per mano di un familiare, che sia il partner, o l'ex,

o un parente. Ad uccidere più degli altri sono proprio i compagni: mariti, fidanzati, conviventi, amanti, sono loro ad ammazzare quasi la metà delle vittime sia italiane, sia straniere.[1]

I media ci dicono di più. Di questi omicidi sappiamo nomi e cognomi, vediamo immagini del luogo in cui sono avvenuti, conosciamo particolari intimi della relazione tra vittima e autore, dettagli cruenti del modo in cui gli uomini hanno ammazzato le donne. Il marito di Angela, 30 anni, l'ha uccisa vicino alla scuola elementare del figlio. Ha sparato più colpi di pistola alla macchina in cui Angela si trovava con sua madre. Il fidanzato di Noemi, 16 anni, l'ha picchiata, accoltellata alla testa e poi ha nascosto il corpo sotto un cumulo di pietre. Si tratta di uomini che nell'atto di uccidere, a volte premeditano, molto spesso **prendono quello che hanno sottomano**, un coltello, una pietra, una pistola o stringono forte le mani al collo della compagna, fino a toglierle la vita.

Anche il Ministero della Giustizia ci dà qualche informazione in più. Da un'analisi dettagliata delle 400 sentenze di omicidio di donne tra il 2012 e il 2016,[2] impariamo che non vengono quasi mai uccise da altre donne, che l'assassino agisce nella quasi totalità dei casi da solo e che **il 75% degli omicidi avviene in casa**, della vittima, o di entrambi, raramente a casa dell'autore. L'8% degli omicidi avviene per strada. Sono omicidi, quelli in cui la donna è la vittima e l'uomo l'autore, che hanno un profilo "primitivo", dice il report del Ministero: non si tratta solo di esecuzioni rapide, ma di colluttazioni corpo a corpo, in cui l'autore fa emergere una rabbia inaudita. **L'arma più usata è il coltello**, anche questo fa parte dell'ambiente domestico, si trova a portata di mano. E con il coltello gli uomini colpiscono ripetutamente, non solo uno o due colpi, ma tanti, reiterati, violenti, per poi soffocare con mani e braccia. Capita altrimenti, che in assenza di coltelli, bastino i pugni, i calci, le testate. O che si usino altri oggetti, quel che c'è a disposizione (martelli, accette, picconi...) spesso fracassando il cranio delle vittime.

Ed è così, che, tornando ai dati del Ministero dell'Interno, vediamo che negli ultimi dieci anni le donne sono state uccise prevalentemente, quasi nella metà dei casi, per **armi da taglio o armi improprie**, ovvero oggetti, anche di uso comune, usati all'occorrenza per uccidere. E nel **22%** dei casi, invece, uccise con **armi da fuoco**. Non ci si stupisce a pensare che le armi da fuoco siano usate più dagli ex-, ex-partner, ex-marito, ex-convivente, ex-amante che dagli attuali compagni o dagli altri autori. Si tratta di omicidi più meditati, meno improvvisi. Ma anche un quarto dei partner attuali usa le armi da fuoco per uccidere. Si tratta chiaramente o di omicidi premeditati o di omicidi non premeditati commessi da chi aveva a disposizione una pistola o un fucile.

Avere tutte queste informazioni può diventare utile nell'ottica di **ridurre il fenomeno e aumentare la sicurezza**. Puntare il focus su come Lucio Marzo ha ucciso Noemi, o come Vincenzo Valicenti ha ucciso Angela, è un primo passo e va nella direzione di diffondere una diversa cultura, capace di attribuire correttamente la responsabilità all'autore, senza puntare il faro su ciò che ha fatto o avrebbe potuto fare la vittima.

Oltre che sul piano culturale è importante agire anche sul piano della **prevenzione**. Gli uomini uccidono le donne a mani nude, con oggetti di uso comune, ma anche con armi da fuoco. Se per prevenire i primi due casi è necessario lavorare sui modelli culturali, nel caso delle armi, invece, è possibile anche un intervento più diretto per ridurre la diffusione. Cosa succederebbe se "a portata di mano" ci fosse una pistola?

Da inizio settembre sono diventati meno restrittivi i criteri per detenere armi - con il decreto 104/2018, pubblicato in Gazzetta ufficiale. Non è ancora possibile sapere gli effetti che questo avrà sugli omicidi di donne, ma anche in questo caso abbiamo alcune informazioni. Per quanto sia difficile consultare dati ufficiali sul porto d'armi, è noto che a detenerle sono quasi esclusivamente gli uomini. Le armi da fuoco sono più letali delle altre armi. Uno studio americano, citato dall'Associazione Antigone, che dagli anni '80 si occupa di diritti e garanzie nel sistema penale, dimostra che nelle case in cui sono presenti armi da fuoco, il rischio di omicidio aumenta del 41%.[3] La letteratura scientifica conferma, inoltre, che nei paesi in cui le armi da fuoco sono più diffuse, **i tassi di omicidio**

[sono maggiori](#).

La strategia di rendere le armi più accessibili, dunque, non gioca né a favore di un modello culturale più paritario, né a favore dell'aumento della sicurezza delle donne. **Sostenere le donne** che subiscono forme di violenza non letali, sia fisiche, sia psicologiche, anche attraverso la diffusione e il supporto ai centri anti violenza, incentivare le denunce, garantire la certezza della pena, sono invece alcune delle dimensioni che aumentano il senso di sicurezza. Sul piano culturale, infine, individuare, isolare, modificare i comportamenti violenti, iniziando con il diffondere un'attenzione maggiore alla parità di genere, a gestire in maniera paritaria il rapporto uomo-donna, focalizzando l'attenzione su chi ha un ruolo realmente attivo, l'assassino, o passivo, la vittima, dovrebbero essere obiettivi della comunità, ma anche delle istituzioni.

Note

[1] Barbagli, Dalla Zuanna, Minello, Indagine su dati del Ministero dell'Interno

[2] Bartolomeo F., *Inchiesta con analisi statistica sul femminicidio in Italia*, Istat, 2017

[3] Wiebe, D. J., *Homicide and suicide risks associated with firearms in the home: A national case-control study*, Annals of Emergency Medicine, Volume 41, Issue 6, 2003, pp. 771-782. Nella stessa direzione: Anglemeyer A., Horvath T., Rutherford G., *The Accessibility of Firearms and Risk for Suicide and Homicide Victimization Among Household Members: A Systematic Review and Meta-analysis*, Annals of Internal Medicine 160, 2014, pp. 101-110.

(fonte: InGenere: donne e uomini per la società che cambia)

link: <http://www.ingenere.it/articoli/pistola-non-rende-casa-piu-sicura>

Il decreto "immigrazione e sicurezza"

Decreto Salvini: una scelta pericolosa (di Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora)

La fio.PSD da oltre 30 anni lavora a fianco delle persone senza dimora e dei servizi che se ne occupano, attraverso azioni di advocacy, promozione di diritti, cultura, studio e ricerca di respiro nazionale ed internazionale, in un'ottica di prevenzione e di sinergia con i territori e le istituzioni per la creazione di risposte intelligenti e innovative finalizzate a combattere la grave marginalità.

E proprio in virtù di questo sguardo alla prevenzione delle cause di disagio e povertà estrema e fieri portatori dell'esperienza dei nostri soci, con il nostro occhio vigile e attento sui fenomeni socio politici che riguardano la *Homelessness*, riteniamo inaccettabile ed estremamente pericolosa l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, nonché la firma del Presidente della Repubblica, del **Decreto Salvini (Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113)** sia per ragioni di **sostanza** sia per ragioni di **principio**

Sostanza...

Volendo rimanere sui nostri temi specifici e focalizzando l'attenzione sul **valore e la centralità della persona umana** (valore per noi fondamentale e imprescindibile), nonché sui risvolti prettamente collegati alla condizione di persona senza dimora, appaiono almeno **tre i punti estremamente preoccupanti** del decreto:

- **L'abrogazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari** e l'introduzione di **permessi di soggiorno speciali** comporterà l'inevitabile ed esponenziale **aumento del numero, già tristemente elevato, di persone irregolari** sul territorio o con uno status giuridico sospeso o incerto

Tale condizione pone le persone in uno stato di vulnerabilità e precarietà estremo che, non potendo permettere in nessun modo l'accesso alla casa,

al lavoro, alla residenza, all'istruzione e a nessun altro diritto, finisce per ridurle a "vivere" in strada o in sistemazioni insicure o inadeguate, preda di ogni tipo di sfruttamento e a rischio arruolamento in associazioni criminali con un ovvio aumento della insicurezza di tutti i cittadini

Inoltre, è importante sottolineare che si tratta in grandissima parte di persone giovani e già di per sé vulnerate perché vittime di traumi estremi, violenze, abusi, torture e trattamenti inumani e degradanti

- **L'eliminazione del diritto all'iscrizione anagrafica per i richiedenti asilo**, cioè di coloro che hanno un permesso di soggiorno per richiesta asilo (permesso che viene concesso e rinnovato nell'attesa dell'audizione in commissione e della decisione da parte della stessa e, in caso di ricorso avverso un provvedimento di diniego della commissione, in attesa della sentenza definitiva da parte del giudice), ha come conseguenza **l'impossibilità di esercitare tutti i diritti connessi alla residenza**

La residenza è da sempre stata un baluardo da conquistare e difendere per fio.PSD, che da anni si batte per garantirne l'accesso alle persone senza dimora, proprio per l'importanza che questa riveste nel percorso di autonomia e fuoriuscita dalla condizione di marginalità ([Linee di Indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta Italia](#)) e, in generale, in un'ottica di eguaglianza nei confronti di tutti gli altri cittadini

- **Lo smantellamento di fatto del sistema SPRAR**, riservato da ora in avanti a coloro i quali è stata riconosciuta la protezione internazionale o sussidiaria, non permetterà più di accedere a questa misura di accompagnamento a chi è richiedente asilo o in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari (da adesso in poi permessi speciali) come, ad esempio, ai neo-maggiorenni ex minori stranieri non accompagnati, a cui non è stata riconosciuta la protezione piena

Ciò comporterà, ancora una volta, un aumento delle persone senza dimora e, in particolare, un **aumento dei giovani e giovanissimi senza dimora**, fenomeno in ascesa e che già desta notevole preoccupazione

La preferenza per i centri governativi, che da straordinari diventano ordinari, inoltre, non può non farci riflettere su come i CAS (centri di accoglienza straordinari) o i CARA (centri di accoglienza per richiedenti asilo), soprattutto per le loro dimensioni e per i grandi numeri delle accoglienze, siano **molto lontani dal concetto di "dimora"** in senso profondo e completo, il solo che noi auspichiamo, quale luogo in cui la persona può sperimentare benessere e bellezza, luogo di cura per eccellenza da cui cominciare o ricominciare. Ricordiamo, inoltre, che i centri straordinari, proprio per loro natura, sono chiamati a garantire solo i servizi essenziali e **non mirano ad un accompagnamento reale delle persone verso l'inserimento e l'integrazione sociale** e, quindi, verso la coesione e l'arricchimento di tutta la società

Principio...

Questa **ossessione securitaria** conduce all'**odiosa equazione povertà/migrazione = crimine/insicurezza**, che respingiamo e contro cui ci battiamo fermamente, e che non fa che criminalizzare le fette più svantaggiate della popolazione. **Sempre più frequenti sono i cosiddetti crimini d'odio contro le persone senza dimora e i migranti**, incentivati e sottovalutati da questa ondata di intolleranza che crea tensione e che, ancora una volta, rappresenta una vera e propria minaccia al benessere e alla sicurezza sociale. Anche lo stesso accostamento, nel decreto, della vasta e complessa materia della protezione internazionale e dell'immigrazione alla sicurezza pubblica denuncia un **pensiero e una cultura improntata sulla paura e la discriminazione**

Noi crediamo fermamente che la povertà e le migrazioni non siano reati e che non possa esistere felicità per una comunità se non ci si adoperi, giorno dopo giorno, affinché ogni singolo suo componente sia protetto e messo nella condizione di poter realizzare i propri desideri, nel pieno

rispetto dei diritti fondamentali di ogni persona

Per tutti questi motivi, chiediamo con forza che il Parlamento non converta il decreto in legge

(fonte: Newsletter fio.PSD)

link: <https://www.fiopsd.org/decreto-salvini-una-scelta-pericolosa/>

Il decreto Pillon

Il ddl Pillon: adultocentrismo e conflitti tra generi e generazioni (di Stefano Celentano)

Le premesse a corredo del ddl rendono "plastica" l'emersione di una "impostazione culturale" sulla regolamentazione della crisi delle famiglie differenziata, rispetto al passato, da svilenti categorie di pensiero. La pericolosa tendenza adultocentrica che imbriglia i minori in logiche di dominio e prevaricazione, rende il testo di legge in discussione un rigido manuale d'uso che burocratizza l'alta funzione genitoriale e riduce il minore ad un oggetto di contesa.

Esistono fasi storiche e culturali in cui, una attenta osservazione critica delle dinamiche e dei fenomeni connessi ad un soggetto attivo della società, quale ad esempio la famiglia (erroneamente declinata al singolare), con specifico riferimento al momento della sua crisi, consente di elaborare, con un attento e critico sguardo di sintesi, principi e regole da applicare alle sue dinamiche interne, e soluzioni pratiche che, sulla scorta dei primi, assurgano a strumenti efficaci ed idonei a fronteggiare quanto di "patologico" si è rilevato nella concreta attività di osservazione.

Se questa voleva essere la premessa ideale e la traccia di azione concreta posta alla base del disegno di legge in materia di famiglia, che porta la firma del senatore Pillon, non sembra dubitabile che il risultato di tale percorso ideale vada in senso decisamente contrario all'auspicabile obiettivo di dirigere ogni aspetto relativo alla disgregazione dei nuclei familiari verso il canone ideale del "minor pregiudizio" di tutti i soggetti coinvolti, siano essi adulti o minori.

La lettura autentica delle premesse redatte a corredo del nuovo impianto normativo elaborato rende "plastica" l'emersione di una "impostazione culturale" rispetto al tema della regolamentazione della crisi delle famiglie – e ancora di più al tema generale delle dinamiche endofamiliari tra adulti e tra adulti e minori – arricchita rispetto al passato (o più realisticamente impoverita) di pericolose e svilenti categorie di pensiero, talvolta emergenti anche in contraddizione tra loro, e segnatamente:

- a) il grosso equivoco nascente dalla sovrapposizione non corretta dei concetti di affidamento e collocazione del minore;
- b) una generale burocratizzazione della genitorialità;
- c) una pericolosa tendenza all'adultocentrismo che rende i minori imbrigliati in logiche di dominio e prevaricazione;
- d) una generale sfiducia patologica negli adulti e nella loro lealtà sostanziale e processuale durante la regolamentazione della crisi;
- e) una scarsa attenzione alla predisposizione delle migliori soluzioni deformalizzate per rendere il minore effettivamente protagonista delle sue esigenze e per far sì che l'intera disciplina della crisi del nucleo abbia lui stesso come unico baricentro di azione;
- f) una insufficiente attenzione all'equilibrio delle posizioni degli adulti che cela malamente un "sensazionalismo di pancia" a danno delle donne (e delle madri), del tutto sbilanciato rispetto alla effettiva osservazione dei dati reali.

A ciò si aggiunge la tendenziale oscurità della scrittura delle norme sostanziali e processuali (che causerà non pochi problemi di interpretazione), una improvvida ma "modernista" tendenza alla degiurisdizionalizzazione dei procedimenti in materia di famiglia e persone (elemento che l'esperienza quotidiana nei tribunali evidenzia

come contraria alla volontà dei singoli), e la previsione di meccanismi onerosi e farraginosi quali quello della mediazione obbligatoria e non gratuita.

Prendendo le mosse di una critica ragionata proprio da quest'ultimo aspetto, la norma intenderebbe introdurre l'istituto della mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità della successiva azione giudiziaria tendente a statuire la separazione tra i coniugi. Premesso che l'applicazione di tale istituto è prevista solo per la regolamentazione delle crisi delle famiglie unite in matrimonio (e non per quelle cd. di fatto) – come se vi fosse ancora spazio per una visione culturalmente e processualmente differenziata dei nuclei affettivi con prole minore, anche dopo la legge n. 219/2012 – una prima osservazione critica e di sistema si impone. La mediazione, come ben noto a chiunque operi a favore della operatività del suo meccanismo, presuppone la partecipazione spontanea ed emotiva di chi vi giunge, nell'ottica utile della composizione della lite, anche in chiave compromissoria e dunque spesso su un terreno di "cessione" parziale delle proprie ragioni o pretese; tale meccanismo, nelle questioni familiari, è generalmente impraticabile e fallimentare, atteso che gli interessi coinvolti, personali ed affettivi *in primis*, ed il momento storico della vita di un nucleo in cui si colloca la decisione di disgregarlo (quello specifico a cui si andrebbe a sovrapporre il percorso di mediazione) spesso richiedono opportune "distanze fisiche ed emotive" tra le parti, con umane rivendicazioni reciproche sul fallimento del progetto affettivo e la conseguente necessità di tempi e di distanze ontologicamente slegate dalla possibilità di trovare meccanismi di "incontro", spesso invece rinvenibili nel corso del giudizio, e all'esito di una lenta, fisiologica e graduale elaborazione e maturazione del fallimento della relazione, soprattutto ove lo strappo umano sia stato traumatico o violento. Tale semplice osservazione (giustificata da una visione più ampia e problematica delle dinamiche endofamiliari) rende giustizia al concetto nobile di dignità relazionale ed affettiva dei singoli nel nucleo (la cui paternità va riconosciuta all'acuto e profondo pensiero del professor Rodotà), che impone di attendere i propri tempi di elaborazione e maturazione senza imporre, con meccanismi di forzata mediazione, il venir meno di una fisiologica ed umana distanza tra gli adulti connessa, in fase iniziale, alla crisi della coppia.

A tale osservazione di concetto, che rendono criticabile la scelta normativa, se ne aggiungono altre di natura più pratica: in primo luogo, i costi della mediazione, per legge non gratuita, ed ancorati a futuri parametri in via di definizione, provocano un inutile e rilevante dispendio di energie economiche delle parti, anche laddove esse non ne abbiano disponibilità concreta, oltre ad un allungamento dei tempi per la separazione, laddove essa non vada a buon fine; in secondo luogo, in spregio ad ogni utile percorso processuale che valorizzi competenze specializzate e professionalità all'interno del giudizio, o che ancora meglio si fondi sulla terzietà dell'organo giudicante, i protagonisti di tale attività mediativa non paiono offrire evidenti e reali garanzie di competenza, laddove si pensi che, per espressa previsione normativa, sarebbero validi "mediatori" anche gli avvocati che, per ogni anno, abbiano patrocinato almeno dieci cause in materia di famiglia, dato decisamente disancorato da una effettiva e competente specializzazione. In ultimo, il ddl prevede, nella fase di mediazione, la presenza del mediatore e quella dei legali, quest'ultima obbligatoria ai fini della utilizzabilità della stipula conclusiva: un coacervo di soggetti, quasi tutti portatori di interessi di parte, che rende ancora più difficile una potenziale attività di mediazione, ma garantisce in modo palese un dispendio di energie economiche anche in misura rilevante.

Il centro dell'intervento normativo, così come si evince anche dalla lettura delle premesse introduttive al testo di legge (che richiamano testualmente il "contratto di governo" tra le attuali forze politiche alla guida del Paese), è tuttavia rappresentato da una preventiva constatazione del preteso "fallimento" della legge n. 56/2004 sull'affido condiviso, e dunque del conseguente, e sempre preteso, fallimento del principio della bigenitorialità. Come sinteticamente espresso in precedenza, tale punto di partenza concettuale si muove da un grossolano equivoco di fondo: la pretesa di sovrapporre in modo adesivo e speculare i concetti giuridici di

"affido" e "collocazione del minore", e la lettura forse poco consapevole dei principi in tema di bigenitorialità espressi nella fonte sovranazionale richiamata, la risoluzione del Consiglio d'Europa n. 20179 del 2015, intitolata *Uguaglianza e corresponsabilità parentale*. La stesura del decreto Pillon parte da un assioma giuridicamente discutibile, oltre che verosimilmente superficiale: l'affido condiviso si è rivelato un fallimento in quanto in pochi casi i tempi di permanenza del minore presso il domicilio di ciascun genitore risultano paritetici. Il giudizio negativo sulle sorti dell'affido condiviso è legato dunque al concetto di collocazione domestica del minore come se il modello di "gestione condivisa" della responsabilità genitoriale, principio cardine della norma sull'affido condiviso (come evidenziato più volte dalla giurisprudenza di legittimità), fosse ancorato al dato materiale della paritetica permanenza del minore presso due domicili degli adulti, elemento invece contrario a tutta la elaborazione giurisprudenziale e scientifica che, nel tempo, ha proprio sottolineato la dannosità per il minore di una tale impostazione. E allora, non si può non concordare con chi ha osservato che il ddl in questione caldeggerrebbe una sorta di "affido diviso" del minore (previsto tassativamente in misura non inferiore a 12 giorni al mese con pernottamento presso ciascun genitore), con una sorta di rescissione matematica e spazio-temporale dei figli nei domicili degli adulti: il minore diviene oggetto di interscambio tra i genitori, ed il concetto di bigenitorialità si affranca da quello più esplicativo di cogenitorialità, fino ad arrivare ad identificarsi in una entità astratta che riempie il prefisso "bi" di una matrice volutamente di reciprocità conflittuale nella direzione degli adulti, e non di una chiave di lettura rovesciata nell'ottica dell'interesse del minore a ricevere il minor pregiudizio possibile dalle complesse questioni della vicenda separativa. Tale visione si spinge sino ad ipotizzare la liceità di dinamiche che vedano i minori, anche in tenera età e salvo rare eccezioni (codificate in modo poco chiaro all'art. 11), protagonisti attivi di un continuo e cadenzato spostamento nei domicili degli adulti con conseguente doppia ed alternata dinamica di vita, ed impossibilità di mettere sane radici in un *habitat* inteso in sostanza come abituale *locus vitae*, elemento fisiologicamente necessario per adulti e minori. La previsione del doppio domicilio diventa una statuizione normativa anche ai fini delle comunicazioni scolastiche, amministrative e di quelle relative alla salute, e può venir meno soltanto in alcune ipotesi di diversa matrice e gravità, indebitamente accomunate: violenza ed abuso sessuale (che dunque andranno accertati nel concreto per divenire cause ostative del doppio domicilio), ma anche condotte di trascuratezza o cause oggettive di indisponibilità di un genitore ed inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per il minore. Queste ultime tre ipotesi comportano ognuna di esse una serie di problemi identificativi e di ricadute pregiudizievoli per il minore:

a) il concetto metagiuridico di "trascuratezza" sembrerebbe potersi assimilare alle ipotesi di «negligenza, ignoranza o incapacità di provvedere» di cui all'art.403 cc, che radicano, sulla scorta di una verifica dell'abbandono morale o materiale, l'intervento della pubblica autorità in favore del minore, ma il legislatore non dà specifiche indicazioni sulla sua portata, sulla identificazione concreta di condotte a carattere "trascurante", e sulla loro eventuale differenziazione rispetto alle ipotesi richiamate di cui all'art. 403 cc;

b) quanto alla "indisponibilità del genitore", non si chiarisce se essa debba intendersi come una indisponibilità di carattere oggettivo ed assoluto (ad esempio per la distanza geografica tra i due domicili dei genitori) o se relativa alla organizzazione di vita di uno dei due che, seppur astrattamente idonea a contemplare la presenza quotidiana di un minore, non è valutata tale dalla decisione del singolo adulto, il quale dunque sarebbe legittimato *sic et simpliciter* a non desiderare il figlio nel suo quotidiano, con la gravissima conseguenza che ciò emergerebbe dalle carte processuali a giustificazione motivata di un provvedimento di collocazione che deroghi al principio generale del doppio domicilio;

c) infine, quanto alla inadeguatezza "evidente" degli spazi predisposti per la vita del minore, a prescindere dalla discrezionalità assoluta dei parametri di valutazione di tale circostanza, l'ipotesi

avrà la pessima conseguenza di fare emergere agli occhi del minore le differenze delle capacità reddituali delle parti e della loro disponibilità economica nel concedergli di godere o meno di un *habitat* domestico idoneo, con verosimili richieste di attività istruttoria in relazione a tale aspetto, che finiranno, nei loro ipotizzabili aspetti patologici, per introdurre nell'ampio concetto di capacità genitoriale anche indebiti giudizi di valore in relazione al *quantum* delle specifiche disponibilità.

Invero, il testo della risoluzione del Consiglio Europeo citato nella premessa del ddl Pillon, non contiene in alcun modo i principi nello stesso codificati sotto tale aspetto, atteso che la fonte sovranazionale, quando richiama il concetto di *shared residence* (domicilio paritario), lo aggancia in modo indissolubile alla verifica dell'interesse e delle esigenze concrete del minore (e non degli adulti) che restano l'unico ed esclusivo criterio per organizzarne tempi e luoghi di vita, senza che esso assurga a criterio generale derogato da specifiche ipotesi come invece risulta normato nel disegno di legge in parola, o addirittura imbrigliato in tempi minimi di "soggiorno obbligato" nei due diversi domicili.

Al principio generale del doppio domicilio consegue uno degli obiettivi ben esplicitati nel noto "contratto di governo": il mantenimento in forma diretta senza "automatismi". Sul punto, a parte l'oscuro significato del termine "automatismo" contenuto nel predetto accordo di governo (termine, tra l'altro del tutto non pertinente alle modalità, tutto fuorché automatiche, con cui allo stato si pone a carico del genitore non collocatario il contributo al mantenimento del figlio), è bene sottolineare come la premessa di tale previsione sia del tutto sganciata dal dato reale. Nelle premesse al testo di legge si afferma testualmente che «come rilevato da molte ricerche, il principio del mantenimento diretto contribuisce ad una percezione nel minore di maggiore benessere economico (non dovendo più il genitore vedere mediato il proprio contributo da una persona – l'ex partner – in cui, a torto o ragione, non ha fiducia)». La prima affermazione, e la sua apparente argomentazione posta tra parentesi – prescindendo dalla infelice formulazione stilistica e grammaticale di quest'ultima – non hanno alcun nesso tra loro, essendo la prima una indimostrata affermazione invero contraria alla realtà, e la seconda una autonoma considerazione che traduce invece un grave pregiudizio di base che pare estraneo alla necessaria astrattezza e "dignità minima" di un testo normativo. Ma procediamo con ordine.

La prima affermazione, ad una attenta riflessione, appare come falsa e fuorviante: un'alternanza rigida e cadenzata tra i due diversi domicili degli adulti, e dunque con due persone che non hanno più un modello di vita in comune, imporrà al minore di vivere due differenti dinamiche di vita, quanto ad abitudini, regole, modelli di riferimento, spazi, possibilità di gioco e svago, abitudini alimentari, sociali, ricreative e relazionali, a non vedere mai "mediato" il bagaglio di un adulto dal linguaggio dell'altro, e a vivere in due contesti del tutto eterogenei anche per capacità economiche, percependo, considerata la sua immaturità critica e di giudizio, l'esistenza di due diverse qualità di vita soprattutto in relazione al dato esteriore e materiale, e costruendo le relazioni parentali con i due genitori su dati esteriori e su continue annotazioni delle diverse modalità di vita che i due adulti gli rendono possibile, con grosso pregiudizio per la costruzione di autentiche relazioni parentali di qualità. Tutto ciò – che è pedagogicamente sbagliato – nulla ha a che vedere con una presunta "percezione di maggiore benessere economico" che resta una espressione apodittica ed immotivata, anche laddove ancorata a non meglio specificate ricerche di cui il disegno di legge non fornisce estremi e verifiche di autenticità scientifica. La seconda espressione, riportata tra parentesi, appare invece del tutto sganciata dalla prima e porta alla luce un malcelato pregiudizio di base: il genitore collocatario (e, dunque, in maniera statisticamente più rilevante la donna) non impiega il contributo fornito dal non collocatario per il minore, ma lo trattiene per sé e dunque, con la introduzione del mantenimento diretto, lo si priverà finalmente di questa possibilità di certo patologica rispetto alla funzione del contributo al mantenimento del minore. Dunque, a parte l'evidente estraneità di tale affermazione rispetto alla presunta percezione di benessere del minore indicata in premessa, ben si comprende come il primario obiettivo di tale

disposizione sia quanto riportato tra parentesi, e di come dunque, uno degli approcci ispiratori della riforma Pillon, come detto in premessa, risieda proprio nel sostanziale giudizio di slealtà sostanziale e processuale che permeerebbe le condotte degli adulti nella vicenda separativa, e come dunque il disegno di legge abbia una matrice di stampo invasivo e punitivo, benché, forse con eccesso di vanità ed altrettanto difetto di comprensione, le premesse del testo di legge si aprano con una dotta e progressista citazione di Arturo Carlo Jemolo, secondo cui la famiglia è «un'isola che il diritto può solo lambire», essendo un organismo capace di autonomi equilibri e bilanciamenti.

Ma vi è di più. Le modalità pratiche con cui viene disciplinato il principio del mantenimento diretto risultano del tutto oscure, ma soprattutto contrarie poi alla sua natura: nel famoso "piano genitoriale" (termine nuovo per chiamare in modo diverso i già noti patti della separazione), nel rispetto del principio del mantenimento diretto, i genitori sono chiamati ad attribuire a ciascuno di essi specifici capitoli di spesa, in misura proporzionale al proprio reddito, con la conseguenza che laddove uno dei due non abbia alcuna capacità economica, non potrà affatto provvedere al mantenimento diretto del figlio in relazione a nessuna specifica voce di spesa, e dunque il bambino, anche nei periodi di permanenza obbligata presso il suo domicilio, sarà di fatto mantenuto dall'altro che dovrà accollarsi tutte le spese per garantirgli il sereno sviluppo psicofisico in un continuo contatto con l'altro genitore, contatto che sarà verosimilmente motivo di conflitto e contrapposizione a danno del minore. Inoltre, il testo prevede la possibilità per il giudice di stabilire solo in via periodica ed eccezionale la corresponsione di un contributo in denaro a carico di un genitore ed in favore dell'altro per il mantenimento del minore, ma in tale ipotesi, il giudice dovrà anche indicare, non si comprende in virtù di quale specifica funzione e sulla base di quali criteri o fonti di conoscenza, «quali iniziative devono essere intraprese dalle parti per giungere alla contribuzione in forma diretta». L'inutilità di tale previsione, considerate alcune condizioni socio-ambientali e l'endemico tasso di disoccupazione del Paese, la rende una clausola di stile ridondante e del tutto sganciata dal dato reale.

Sempre con riferimento alla prole, un cenno a parte merita la previsione relativa all'obbligo di mantenimento della prole maggiorenne ma non autonoma. Come ben noto, il principio di diritto vigente in materia obbliga il genitore a mantenere il figlio maggiorenne sino a quando egli non sia autonomo, o comunque sino a quando non dimostri di attivarsi fattivamente per rendersi autonomo, con un limite massimo di età, che la giurisprudenza ha oggi stabilito oscillante poco dopo il trentesimo anno di età, trascorso il quale vige un generale principio di autoreponsabilità dell'individuo in relazione a tutti i suoi aspetti di vita. Ciò posto, il testo di legge in esame prevede che tale obbligo sia azionato solo su domanda del figlio, ed a carico di entrambi i genitori, nonostante magari egli conviva stabilmente con uno dei due, e che in ogni caso cessi al venticinquesimo anno di età. La norma presenta due evidenti criticità: la prima è che introduce una ipotesi generale di conflitto processuale tra genitori e figli, e dunque tra generazioni, allo stato non conosciuta dall'ordinamento se non in ipotesi residuali, obbligando i figli a citare in giudizio i genitori per vedere riconosciuto il loro diritto, con conseguente dispendio economico e svilimento degli equilibri e delle relazioni familiari; il secondo aspetto riguarda il tetto temporale pattuito come limite massimo per l'obbligo di mantenimento, limite che non rispetta il principio in diritto secondo cui il figlio ha diritto ad essere mantenuto sino a quando non reperisce una occupazione consona al suo percorso formativo e di studi; una corretta osservazione dei meccanismi professionali e delle concrete opportunità di lavoro nelle diverse fasce geografiche del Paese avrebbero reso agevole notare come, allo stato, molti giovani venticinquenni che hanno magari completato il loro percorso di studi universitari, o che sono in procinto di farlo (all'esito di una carriera di studi solerte e proficua) non sono autonomi, e non sono inseriti nel mondo del lavoro non per loro scelta o per colpevole inerzia, ma per le condizioni oggettive del mercato del lavoro e dello stato delle occupazioni. Tali ragazzi vedranno dunque indebolita la loro posizione, con il conseguente insorgere di infinite difficoltà di vita, laddove non vi sarà una contribuzione volontaria dei

genitori in loro favore sino a quando non reperiranno idonea occupazione.

Infine, due annotazioni a parte meritano sia la modifica degli articoli relativi agli ordini di protezione, che quella delle modalità di ascolto del minore. Quanto alla disciplina di cui agli artt. 342-*bis* e *ter* cc, il disegno Pillon prevede la possibilità della applicazione dell'ordine di protezione (con ordine di cessazione della condotta pregiudizievole e ordine di allontanamento del minore) o di provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità genitoriale allorché verifichi nel minore una condizione di rifiuto, alienazione o estraniamento con riguardo ad essi. La norma, che parifica tre ipotesi del tutto eterogenee tra loro, si giustifica sulla necessità di voler superare l'approccio limitante e "nominalistico" del termine alienazione (come inserito specificamente nella patologia definita sindrome da alienazione parentale), facendo di tutta l'erba un fascio, e sovrapponendo il concetto di alienazione genitoriale, come elaborato dalla scienza psicologica, anche alle ipotesi di mero rifiuto del contatto del minore con uno degli adulti, che può essere valutato in relazione mutevole alle diverse fasi di età dello stesso, a specifici episodi, alle tappe della separazione, al suo effettivo sviluppo psicofisico senza che l'altro genitore lo abbia determinato (come invece previsto nella ipotesi "tecnica" e più grave della sindrome di alienazione parentale). Questa previsione, che lascerebbe al giudice il compito di eguagliare, *quoad effectum*, ipotesi del tutto differenti tra loro, traduce più di tutte il discutibile approccio del legislatore del 2018 al tema della bigenitorialità, vissuta come contrapposizione conflittuale tra gli adulti, e dunque come diritto dell'adulto sul minore, e non come cogestione della responsabilità genitoriale e dunque come diritto del minore a ricevere adeguata e matura assistenza da parte degli adulti.

Quanto all'ascolto del minore, l'art. 16 del ddl vanifica anni ed anni di osservazione, di dialogo tra saperi, di contributi di psicologi e pedagogisti in relazione alle tecniche di ascolto, alla finalità dello stesso, ed alla necessità che esso si atteggi per il minore come un luogo ed uno spazio accogliente e deformalizzato, dove esercitare il suo "diritto di parola" in assoluta libertà psichica ed emotiva, decidendo egli stesso cosa dire, quali silenzi opporre, e quali emozioni svelare e trasmettere. Il testo di legge in esame rende l'ascolto del minore una sorta di gabbia cristallizzata sul modello dell'esame diretto ed indiretto conosciuto nelle dinamiche del processo penale, prevedendo la videoregistrazione, la presenza del giudice e di un esperto, l'assistenza dei genitori in locale separato, e la possibilità di interrompere il fluire del dialogo nel corso dell'ascolto, con domande preventivamente filtrate dal giudice, eliminando dunque ogni possibilità di assicurare all'ascolto un clima di serenità e spontaneità e rendendolo invece un momento rigido, formale e dunque una esperienza potenzialmente traumatica per il minore. Ma ancora; la norma prevede il divieto di domande (dunque anche da parte del giudice) «in grado di suscitare conflitti di lealtà da parte del minore verso uno dei genitori». È qui che il sensazionalismo di pancia muove gli intenti del legislatore: la disposizione in parola mette un bavaglio agli adulti, al giudice ed al minore il quale, protagonista unico ed assoluto del suo ascolto, ha invece il diritto di condurre la conversazione e l'esposizione di idee, pensieri ed emozioni in luoghi solo a lui conosciuti e non passibili di alcuna limitazione, ragion per cui qualsiasi domanda a chiarimento, anche sui suoi specifici rapporti con le due figure genitoriali, appare non solo lecita ma altamente utile ed opportuna (se non indispensabile) al fine di avere da lui elementi di valutazione per decidere su ogni aspetto della sua vita, atteso che, per quanto il codice riferisce, l'ascolto è obbligatorio in tutte le questioni che lo riguardano.

In conclusione, non è peregrino affermare che il disegno di legge in esame sconta un peccato originale di impostazione: esso interpreta la bigenitorialità perfetta come diritto individuale degli adulti alla genitorialità, accentuando il clima di conflitto successivo alla disgregazione del nucleo familiare, introducendo una visione adultocentrica delle dinamiche endofamiliari, e non facendosi carico delle singole, differenziate e specifiche posizioni di uomini, di donne, di minori e di giovani coinvolte nella crisi delle famiglie, introducendo indebiti conflitti tra generi e generazioni. Una attenta lettura della [Carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori](#), redatta in tempi recentissimi dalla

Autorità garante per l'infanzia e per l'adolescenza, porta alla luce l'evidente contrasto tra il ddl in esame, paragonabile ad un rigido "manuale d'uso", e l'elaborazione della cultura dei diritti del minore nella famiglia disgregata che impone un approccio al tema con dinamiche elastiche ed accoglienti, capaci di ridare centralità alla sostanza dei principi di valore etico che presidiano l'esercizio concreto della responsabilità genitoriale.

La crisi delle famiglie è prima di tutto crisi dei singoli all'interno di un nucleo, portatori di un fallimento affettivo e relazionale, privati, per legittima scelta o per subita imposizione, della possibilità di fare affidamento ad un "insieme", e posti dinanzi alle difficoltà emotive, sociali, pratiche ed economiche di reinventarsi un modello di vita che possa salvaguardare in primo luogo la dignità personale di tutti i soggetti coinvolti. Il legislatore deve farsi carico di questo alto concetto di dignità personale, e ricercare soluzioni che, nel rispetto degli individui e delle loro specificità, rendano minor pregiudizio ai singoli e contribuiscano ad assicurare "dignità" ai consociati, e al tempo stesso "dignità culturale" ad un testo di legge che regolamenti aspetti della persona così rilevanti quali quelli connessi al mondo delle relazioni.

8 novembre 2018

(fonte: [Questione Giustizia: newsletter Magistratura Democratica](#))

link: http://www.questionegiustizia.it/articolo/il-ddl-pillon-adultocentrismo-e-conflitti-tra-generi-e-generazioni_09-11-2018.php?nl=113

Approfondimenti

Diritti

[Sempre più a rischio chi difende i diritti umani? \(di Franco Astengo\)](#)

In occasione del 20esimo anniversario della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani e del 70esimo anniversario della Dichiarazione universale dei diritti umani, più di 150 difensori dei diritti umani provenienti da tutto il mondo si riuniscono a Parigi per pianificare i prossimi 20 anni di passi avanti per i diritti umani e la lotta per il cambiamento contro la repressione, il razzismo e la discriminazione.

Il Summit mondiale dei difensori dei diritti umani 2018 arriva in un momento in cui quasi ogni giorno un difensore dei diritti umani viene ucciso, in cui la criminalizzazione e la diffamazione sono diventati un rischio ordinario e in cui i governi stanno fallendo gli impegni presi nel 1998 di rispettare e proteggere i difensori dei diritti umani.

In tutto il mondo, persone comuni prendono la parola con enorme passione per la giustizia e l'uguaglianza nelle loro vite. Questi difensori dei diritti umani sono insegnanti, operai, giornalisti e avvocati; sono padri e madri, sorelle e fratelli. A guidarli, la profonda convinzione che le persone, ovunque, dovrebbero essere in grado di godere ed esercitare i propri diritti. Rappresentano una sfida ai funzionari autoritari e corrotti e a quelli che antepongono il profitto alla protezione delle risorse naturali e al diritto alla terra delle comunità.

"I governi, le aziende e altre realtà di potere attaccano, spiano, imprigionano, torturano e addirittura uccidono i difensori dei diritti umani, solamente per aver difeso i diritti umani delle loro comunità", ha dichiarato Andrew Anderson, direttore generale di Front Line Defenders, per conto delle organizzazioni presenti che guidano il Summit mondiale dei difensori dei diritti umani.

"La sicurezza dei difensori, già indeboliti da ineguaglianza, esclusione e forme interconnesse di discriminazione, è messa a rischio ogni giorno di più dal lavoro che portano avanti", ha aggiunto Cindy Clark, attivista femminista e condirettrice esecutiva dell'Associazione per i diritti delle donne nello sviluppo, sempre a nome dei partecipanti.

Il Summit mondiale dei difensori dei diritti umani (29-31 ottobre) riunisce

un gruppo eterogeneo di più di 150 difensori dei diritti umani che sono in prima linea nella battaglia per la giustizia, la libertà e l'eguaglianza. Durante il summit verranno sviluppate strategie per affrontare gli ostacoli e le sfide che essi affrontano nella loro battaglia contro la repressione, il razzismo, la discriminazione, le uccisioni e le sparizioni forzate. Lavoreranno per presentare un piano d'azione per i principali interlocutori – inclusi governi, enti, istituzioni finanziarie internazionali, paesi donatori e altri – per assicurare il rispetto e la sicurezza dei difensori dei diritti umani.

Fra loro, il giornalista vincitore del premio Pulitzer Matthew Caruana Galizia, che chiede giustizia per sua madre Daphne Caruana Galizia, uccisa un anno fa a Malta; Anielle Franco, che anima con coraggio la campagna per sua sorella Marielle Franco, attivista brasiliana eletta al consiglio comunale uccisa da colpi d'arma da fuoco nella sua macchina sette mesi fa; Hina Jilani, avvocatessa per i diritti umani e fondatrice della Commissione diritti umani del Pakistan, che lavora per un sistema legale libero dalla corruzione in Pakistan.

Venti anni fa, il primo Summit mondiale dei difensori dei diritti umani mai tenuto, ebbe luogo al Palais de Chaillot, a Parigi. In quell'anno, i governi adottarono quella che è conosciuta come [Dichiarazione sui difensori dei diritti umani](#), per rendere noto il ruolo chiave dei difensori. Gli stati si impegnavano a riconoscere e proteggere tutte le persone impegnate nella difesa dei diritti umani – chiunque esse fossero e ovunque si trovassero. Venti anni dopo, nonostante i progressi in alcune aree, molti governi continuano a non essere all'altezza degli impegni presi. [Nel 2017, almeno 312 difensori dei diritti umani sono stati assassinati, il doppio del 2015](#), quasi tutti con l'impunità dei loro aggressori.

Michel Forst, il Relatore Speciale per le Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani, ha sottolineato: "Questo summit rappresenta un'opportunità chiave per i difensori dei diritti umani del mondo, che affrontano denigrazione e attacchi sempre più numerosi, a unirsi e discutere i prossimi passi alle loro condizioni".

Note

Il Summit è in streaming e i giornalisti possono ottenere interviste con i difensori dei diritti umani: <https://www.facebook.com/events/245377786292192/>

Il Summit mondiale dei difensori dei diritti umani riunisce un gruppo eterogeneo di più di 150 difensori dei diritti umani per tre giorni di incontri, discussioni e approfondimenti, laboratori e lavoro in rete. Questi attivisti, che sono in prima linea nelle battaglie per il cambiamento sociale, politico e ambientale nei loro paesi, avranno l'opportunità di entrare in contatto e impegnarsi con le organizzazioni per i diritti umani regionali e internazionali, leader dei governi, le Nazioni Unite, paesi donatori e settore privato. Il primo Summit mondiale dei difensori dei diritti umani mai tenuto, ebbe luogo 20 anni fa al Palais de Chaillot, a Parigi, dove si terrà la cerimonia di chiusura di questo in corso.

Le organizzazioni presenti che guidano il Summit mondiale dei difensori dei diritti umani sono: Amnesty International; Association for Women's Rights in Development (AWID); FIDH; Front Line Defenders; International Service for Human Rights; OMCT; ProtectDefenders.eu; Reporter senza Frontiere.

L'appello di Amnesty International per chiedere chi ha ucciso Marielle Franco è online qui: <https://www.amnesty.it/appelli/giustizia-per-marielle/>

L'appello di Amnesty International per chiedere giustizia per Daphne Caruana Galizia è online qui: <https://www.amnesty.it/appelli/omicidio-daphne-caruana-galizia-vogliamo-giustizia/>

(fonte: La bottega del Barbieri)
link: <http://www.labottegadelbarbieri.org/la-ue-mettera-a-rischio-chi-difende-i-diritti-umani/>

Immigrazione

Il diritto fondamentale di asilo e alla protezione internazionale (di Gaetano Silvestri)

Pubblichiamo l'intervento tenuto al corso della Scuola superiore della magistratura "Il diritto ad una tutela giudiziaria effettiva dei richiedenti protezione internazionale" (Catania, 12-14 settembre 2018).

1. Dopo l'orrore della Seconda guerra mondiale, epilogo tragico e inevitabile dell'aggressività, imperialista e razzista, di alcuni grandi Stati europei, eredi degeneri di grandi civiltà, si sentì il bisogno di affermare solennemente, nelle costituzioni nazionali e in carte internazionali, la necessità di tradurre in formule concrete il principio di "fraternità", contenuto nella Dichiarazione del 1789, ma non molto coltivato sia nella teoria politica e giuridica, sia nella prassi sociale e istituzionale.

La Costituzione italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, prevede e garantisce una serie di diritti fondamentali, tra cui, all'art. 10, terzo comma, il diritto di asilo, attribuito, senza condizioni ed eccezioni, né vincolo di reciprocità, allo «straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana».

Due rapide notazioni su questa disposizione.

La prima è che viene proclamato un diritto, non una mera aspettativa nella generosità dello Stato o dei suoi governanti. Non un'aspirazione, la cui soddisfazione sarebbe lasciata al senso etico e umanitario di chi riceve la richiesta, ma una pretesa giuridicamente garantita, per mezzo di apposite leggi – da applicare sotto il controllo dei giudici – ad essere ospitato in Italia, ove ricorrano i presupposti previsti dalla norma costituzionale.

La seconda è che, in caso di riconoscimento del diritto di asilo, spettano al soggetto beneficiario tutti i diritti di libertà garantiti dalla Costituzione ai cittadini italiani. L'asilo infatti è concesso perché lo straniero non ne gode nel suo Paese. Fraternità, solidarietà ed eguaglianza formano un tutt'uno e non è ammissibile pertanto una scomposizione di tali principi, senza snaturare il senso e lo scopo della tutela costituzionale.

Come è noto, nelle costituzioni contemporanee le libertà non sono soltanto quelle negative della tradizione liberale, ma anche quelle positive, volte a rendere la vita delle persone, di qualunque condizione od origine, degna di essere vissuta. Sarebbe un tradimento del dettato costituzionale concedere l'asilo allo straniero e negargli poi quei diritti sociali (lavoro, salute, istruzione, casa, etc.) ritenuti ormai inscindibili dalla dignità della persona umana.

Da queste due osservazioni possiamo trarre una prima conclusione di ordine metodologico.

Se è vero che il diritto di asilo, come tutti i diritti fondamentali, è soggetto a bilanciamento con altri diritti di pari rango, è altrettanto vero che esso non può subire limitazioni intrinseche, cioè del suo contenuto, per effetto di considerazioni di carattere generale-generico, come, ad esempio, l'esigenza di tutelare la sicurezza pubblica o la limitazione delle risorse disponibili. Per questo, come per tutti gli altri diritti fondamentali, le condizioni esterne non incidono sul contenuto dei diritti, ma solo sul grado di possibile attuazione pratica degli stessi. Nessuna esigenza securitaria o limitazione di bilancio possono concorrere a configurare la consistenza giuridica della pretesa, ma possono limitarne temporaneamente l'effettività, ferma restando l'intangibilità del suo nucleo essenziale.

A poco varrebbe la solenne proclamazione di un diritto fondamentale, se si ritenesse fuori dal perimetro della tutela tutto ciò che, nell'epoca moderna, è ritenuto indispensabile ad una «esistenza libera e dignitosa» (per usare un'espressione contenuta nella Costituzione italiana a proposito dei lavoratori).

2. L'istituto del diritto di asilo non coincide con il riconoscimento dello *status* di rifugiato, introdotto dalla Convenzione di Ginevra del 1951, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 722 del 1954.

Per l'acquisto di tale condizione non è sufficiente che lo straniero dimostri che nel proprio Paese i cittadini non godono dell'effettivo esercizio delle libertà democratiche, ma è necessario che ricorra il «giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche» (art. 1, § 2).

La normativa europea ha introdotto successivamente l'istituto della protezione internazionale, che tutela, oltre ai rifugiati di cui all'art. 1, § 2 Conv. Ginevra, mediante la cosiddetta "protezione sussidiaria", coloro che, pur non potendo dimostrare di aver subito specifici atti persecutori, abbiano ugualmente il fondato timore di dover subire un grave danno, se facessero ritorno nel proprio Paese d'origine. Si deve infine aggiungere la protezione temporanea, in caso di afflusso massiccio di richiedenti.

Non mi soffermo sui particolari delle procedure, amministrative e giudiziarie, previste da norme nazionali e sovranazionali, per regolare l'accesso, l'identificazione e il controllo sui requisiti delle richieste di protezione, oggetto di qualificate relazioni nell'ambito di questo corso, mi limito a qualche considerazione di ordine generale sia sulla normativa vigente che sulla prassi applicativa.

Parto dal Trattato di Lisbona, che costituisce la base di legittimazione di tutta la politica europea di protezione e accoglienza.

Gli artt. 78, 79 e 80 Tfu delineano con precisione ed efficacia i termini giuridici, sostanziali e procedurali, di quella che è definita la «politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria, di protezione temporanea, volta a offrire uno *status* appropriato a qualsiasi cittadino di un Paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il principio di non respingimento» (art. 78, § 1). La politica comune dell'immigrazione è «intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto dell'immigrazione illegale e della tratta di essere umani» (art. 79, § 1). Di grande attualità è infine l'art. 80, che recita testualmente: «Le politiche dell'Unione [...] e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. Ogniqualvolta necessario, gli atti dell'Unione [...] contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio».

Politica comune, solidarietà ed equa ripartizione degli impegni sono quindi i tre punti di riferimento ai quali deve ispirarsi la prassi politica e amministrativa dell'Unione nel suo complesso e dei singoli Stati membri. Oggi sembra di dover rilevare che la macchinosa delle procedure, le inadempienze, addirittura proclamate e rivendicate, di taluni Stati, l'assenza di un'efficace azione di coordinamento lungo tutta la lunga linea di confine, terrestre e marittima, dell'Unione, creano squilibri, tensioni tra gli Stati e, quel che più preoccupa, la nascita e l'incremento di tendenze xenofobe o apertamente razziste, in antitesi con i valori fondanti non soltanto dell'Unione, ma di tutte le costituzioni democratiche succedute al crollo dei regimi autoritari e dittatoriali del XX secolo.

Lo stesso, contestatissimo, Regolamento di Dublino prevede che lo Stato di primo arrivo è competente ad esaminare la domanda di protezione; non dice invece che tale Stato ha l'obbligo di assorbire e integrare per intero tutti i richiedenti in possesso dei requisiti, né che abbia l'obbligo di ospitare da solo coloro che non posseggano tali requisiti, in carenza di possibilità concrete di rimpatri per la maggior parte degli immigrati. Occorrerebbe un piano europeo, dettagliato e condiviso, che collegasse strettamente prima accoglienza e ricollocazione dei migranti in tutti gli Stati membri, giacché – come abbiamo visto nelle norme del Tfu – l'equa ripartizione dei carichi non è affidata alla buona volontà dei singoli Stati e dei loro governanti, ma è un preciso obbligo giuridico, che deve essere adempiuto senza limiti ed eccezioni. Si deve rilevare che oggi la ricollocazione dei migranti in tutti gli Stati europei non è, in gran parte, conseguenza della politica dell'Unione, ma è l'effetto della resistenza di numerosi Stati membri, che si distinguono in quelli che apertamente rifiutano la *relocation* e quelli che, invece, predicano bene e agiscono

male. I risultati sono i medesimi.

Detto ciò, si deve riaffermare che ogni eventuale controversia sulle insufficienze dell'Unione o sugli illegittimi dinieghi di alcuni Stati membri tenuti alla partecipazione allo sforzo comune sulla protezione internazionale deve trovare il suo terreno di confronto nella dialettica, politica e diplomatica, tra gli Stati. È pura aberrazione utilizzare la sofferenza di persone prive di tutto, che fuggono da guerre, massacri, persecuzioni e torture per acquistare più peso all'interno dell'Unione e costringere gli Stati inadempienti a recedere dalle loro posizioni. Qualunque controversia non può mettere in questione i diritti fondamentali di chi non ha alcuna responsabilità del comportamento più o meno censurabile di alcuni governanti europei o delle stesse istituzioni europee.

Si assiste da qualche tempo ad uno scontro tra egoismi nazionali, purtroppo alimentato e incoraggiato da una sorta di cinica indifferenza di una Europa "senz'anima", che offre comodi alibi ai risorgenti nazionalismi immemori delle grandi tragedie del Novecento.

Un piano europeo di accoglienza, effettivo e non solo sulla carta, dovrebbe passare attraverso una gestione comune, sul piano organizzativo e finanziario, della prima accoglienza e di tutte le operazioni di identificazione e verifica dei requisiti. La semplice programmazione non basta. In questo tipo di operazioni il giudice nazionale, cui è affidato il controllo di legittimità, diverrebbe, a tutti gli effetti, giudice europeo. Alla verifica dovrebbe immediatamente seguire la *relocation*, secondo quote prefissate e vincolanti per tutti. Solo in tal modo l'Ue riacquisterebbe autorevolezza e si meriterebbe il rispetto dei popoli. Se si continua con minacce nazionali tracotanti e risposte europee sprezzanti, si riesce soltanto a distruggere il processo unitario, già frenato e messo in forse dalla percezione diffusa, non solo in Italia, dell'indifferenza delle istituzioni europee verso le problematiche sociali.

3. Il diritto fondamentale all'asilo e alla protezione internazionale si articola in numerosi profili, cui corrispondono altrettante problematiche giuridiche. Mi occupo brevemente di tre tra essi.

3.1 Il primo attiene all'effettività della tutela giurisdizionale dei richiedenti. Esamino in particolare il caso italiano.

L'art. 35-bis del d.lgs n. 25 del 2008, introdotto dal d.lgs n. 13 del 2017, rende ulteriormente flessibile la procedura applicabile al ricorso del richiedente protezione avverso il provvedimento amministrativo di rigetto. Mentre nella normativa previgente era previsto che il giudice potesse omettere di procedere all'audizione del richiedente nel caso ritenesse la richiesta manifestamente infondata, nel "nuovo rito" in materia di protezione internazionale il giudice è tenuto a fissare udienza solo in alcuni casi tassativi, che si riducono a tre:

- 1) se dispone consulenza tecnica, ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova;
- 2) se la videoregistrazione dell'audizione del richiedente da parte della Commissione territoriale non è disponibile;
- 3) se l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado.

In tutti gli altri casi, al di là delle diverse espressioni usate dalla legge, l'udienza è fissata solo se il giudice la ritiene necessaria ai fini del decidere. In sintesi, l'ascolto diretto del ricorrente è solo un'eccezione alla regola di un procedimento esclusivamente cartolare.

Pur nutrendo la massima fiducia nella retta coscienza, etica e giuridica, dei giudici, non posso allontanare la preoccupazione che, anche a causa del grande carico di lavoro, le disposizioni prima citate producano l'effetto di propiziare decisioni seriali, burocratizzate e disumanizzate. Ogni essere umano è una creatura unica e irripetibile, con la sua storia, i suoi dolori, le sue speranze; non è un numero scritto sulla copertina di una pratica. Nulla può sostituire l'ascolto diretto delle sue ragioni. Mi rendo conto della necessità di fare presto, onde evitare permanenze non qualificate troppo

lunghe e di difficile gestione. Per questo motivo sarebbe necessario un impiego massiccio di risorse, umane e materiali, e la formazione specifica dei magistrati che vengono destinati a questo delicato compito, che non richiede soltanto approfondite conoscenze giuridiche, ma anche consapevolezza storica e sociale della sostanza del fenomeno migratorio. Per quest'ultimo obiettivo, la Scuola superiore della magistratura italiana è fortemente impegnata e lo sarà ancor di più nel prossimo futuro. Ma per il dispiegamento eccezionale di risorse è necessaria la volontà politica dei governi e dell'Unione europea. Proclami rabbiosi, cui si contrappongono facili prediche umanitarie, non solo non risolvono il problema, ma lo aggravano.

3.2 Affine alla protezione internazionale, ma da essa distinta, è la "protezione umanitaria", cui può far ricorso il soggetto privo dei requisiti per ottenere la protezione internazionale, ma tuttavia esposto a gravi violazioni dei diritti umani ove facesse ritorno nel proprio Paese di origine.

Non mi soffermo, nei particolari, sui caratteri ed i limiti della protezione umanitaria. In sintesi, questa mi sembra da inquadrare come istituto di chiusura dell'intero sistema di tutele dello straniero, quando non ricorrano i presupposti previsti dalle norme europee e nazionali per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o avente diritto alla protezione sussidiaria. La protezione umanitaria costituisce, nell'ordinamento italiano, specifica attuazione dell'art. 10, terzo comma, della Costituzione, il cui ombrello protettivo – giova ricordarlo! – è più ampio dei singoli tipi di protezione previsti e disciplinati dalle direttive europee, variamente attuate negli Stati membri dell'Unione. Del resto, la stessa direttiva n. 115 del 2008 (art. 6, § 4) riconosce – ma si tratta di precisazione superflua – che gli Stati membri possano rilasciare un permesso di soggiorno «per motivi umanitari e caritatevoli o di altra natura», al di fuori dei casi previsti dalla normativa europea. La Corte di giustizia ha confermato questa possibilità, con l'unico limite che i presupposti sostanziali non siano incompatibili con quelli della protezione internazionale.

La base assiologica di questo istituto di chiusura è l'impostazione personalistica della civiltà giuridica contemporanea, che si riflette sia nella normativa internazionale e sovranazionale, sia nelle singole legislazioni nazionali. La tutela della persona umana e della sua vita privata e familiare – secondo la formula dell'art. 8 Cedu – impone che ogni individuo abbia diritto di soggiornare e rimanere in uno Stato diverso da quello di origine, se nel proprio fosse destinato a subire condizioni ed atti incompatibili con la propria dignità.

È interessante notare che il concetto di dignità umana non va ricostruito in astratto, indipendentemente dal tipo di relazioni sociali in cui il soggetto sia inserito, ma nel contesto concreto della sua vita, quale essa è e quale è possibile che diventi o rimanga, nei limiti delle circostanze che rendono possibile la tutela.

Per comprendere la portata del principio generale di "fraternità", che sta alla base dell'art. 10 Cost. e di tutte le norme sulla protezione internazionale ed umanitaria, mi sembra importante la recente pronuncia della Corte di cassazione (n. 4455 del 2018), nella quale si afferma che la vulnerabilità dell'individuo può essere accertata anche in considerazione della mancanza, nel Paese di origine, «delle condizioni minime per condurre un'esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli *standards* minimi per un'esistenza dignitosa».

Si va facendo strada nella giurisprudenza l'idea, cui accennavo all'inizio di questo intervento, che i diritti fondamentali non possono essere artificialmente distinti, quanto alla protezione degli stranieri, in civili, politici e sociali, in quanto le «libertà democratiche», di cui parla l'art. 10, terzo comma, della Costituzione italiana, hanno un senso se la persona abbia un minimo di condizioni di sussistenza, indispensabili alla tutela della sua dignità.

Viviamo in un periodo storico di trasformazioni epocali, nel quale vengono al pettine i nodi che si sono formati per effetto del colonialismo e

dell'imperialismo. Allargare il più possibile i limiti della protezione, quanto meno tenendo conto del grado di integrazione sociale raggiunta dallo straniero soggiornante in Italia o in altri Paesi sviluppati – come ha fatto la sentenza prima citata – mi sembra la doverosa conseguenza che oggi dobbiamo trarre dai debiti che abbiamo contratto, nei secoli, con la depredazione delle immense risorse di popoli dominati e sfruttati dagli Stati democratici dell'Occidente.

3.3 Il principio di fraternità, che si riflette in quello di solidarietà verso gli stranieri che ci chiedono aiuto e protezione, si afferma anche nella rigorosa salvaguardia di un altro principio basilare della civiltà giuridica moderna, quello di eguaglianza.

Tra i tanti esempi che sarebbe possibile indicare, mi sembra interessante una recente pronuncia della Corte costituzionale italiana (n. 166 del 2018), in tema di diritto alla casa di abitazione.

Il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 13, del dl n. 112 del 2008 – convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 2008 – che prevedeva per gli stranieri extracomunitari, che intendessero partecipare al riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione. Tale requisito non era invece richiesto ai cittadini italiani ed europei. Questa disparità di trattamento era stata disposta senza che emergesse una «ragionevole correlazione» tra l'estremo stato di bisogno, che giustifica l'accesso al Fondo, e la richiesta di residenza di dieci anni nel territorio dello Stato o di cinque anni nella stessa regione.

Il bisogno non ha latitudine né colore. La tutela sociale di chi si trova in una situazione di povertà estrema non può arrestarsi di fronte a considerazioni legate alla cittadinanza o alla nazionalità. Se così non fosse, la fraternità verrebbe annullata dalla disuguaglianza. Il che dimostra, ancora una volta, il profondo legame che unisce tra loro tutti i principi e i diritti fondamentali dello Stato costituzionale contemporaneo e degli ordinamenti sovranazionali esistenti.

30 ottobre 2018

(fonte: *Questione Giustizia*: newsletter Magistratura Democratica)

link: http://www.questionegiustizia.it/articolo/il-diritto-fondamentale-di-asilo-e-alla-protezione-internazionale_24-10-2018.php?nl=112

Industria - commercio di armi, spese militari

Rete Disarmo: confronto aperto e positiva interlocuzione istituzionale con la Ministro della Difesa Elisabetta Trenta (di Rete Italiana per il Disarmo)

Pubblichiamo l'intervento tenuto al corso della Scuola superiore della magistratura "Il diritto ad una tutela giudiziaria effettiva dei richiedenti protezione internazionale" (Catania, 12-14 settembre 2018).

1. Dopo l'orrore della Seconda guerra mondiale, epilogo tragico e inevitabile dell'aggressività, imperialista e razzista, di alcuni grandi Stati europei, eredi degeneri di grandi civiltà, si sentì il bisogno di affermare solennemente, nelle costituzioni nazionali e in carte internazionali, la necessità di tradurre in formule concrete il principio di "fraternità", contenuto nella Dichiarazione del 1789, ma non molto coltivato sia nella teoria politica e giuridica, sia nella prassi sociale e istituzionale.

La Costituzione italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948, prevede e garantisce una serie di diritti fondamentali, tra cui, all'art. 10, terzo comma, il diritto di asilo, attribuito, senza condizioni ed eccezioni, né vincolo di reciprocità, allo «straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana».

Due rapide notazioni su questa disposizione.

La prima è che viene proclamato un diritto, non una mera aspettativa nella generosità dello Stato o dei suoi governanti. Non un'aspirazione, la cui soddisfazione sarebbe lasciata al senso etico e umanitario di chi riceve la richiesta, ma una pretesa giuridicamente garantita, per mezzo di apposite leggi – da applicare sotto il controllo dei giudici – ad essere ospitato in Italia, ove ricorrano i presupposti previsti dalla norma costituzionale.

La seconda è che, in caso di riconoscimento del diritto di asilo, spettano al soggetto beneficiario tutti i diritti di libertà garantiti dalla Costituzione ai cittadini italiani. L'asilo infatti è concesso perché lo straniero non ne gode nel suo Paese. Fraternità, solidarietà ed eguaglianza formano un tutt'uno e non è ammissibile pertanto una scomposizione di tali principi, senza snaturare il senso e lo scopo della tutela costituzionale.

Come è noto, nelle costituzioni contemporanee le libertà non sono soltanto quelle negative della tradizione liberale, ma anche quelle positive, volte a rendere la vita delle persone, di qualunque condizione od origine, degna di essere vissuta. Sarebbe un tradimento del dettato costituzionale concedere l'asilo allo straniero e negargli poi quei diritti sociali (lavoro, salute, istruzione, casa, etc.) ritenuti ormai inscindibili dalla dignità della persona umana.

Da queste due osservazioni possiamo trarre una prima conclusione di ordine metodologico.

Se è vero che il diritto di asilo, come tutti i diritti fondamentali, è soggetto a bilanciamento con altri diritti di pari rango, è altrettanto vero che esso non può subire limitazioni intrinseche, cioè del suo contenuto, per effetto di considerazioni di carattere generale-generico, come, ad esempio, l'esigenza di tutelare la sicurezza pubblica o la limitazione delle risorse disponibili. Per questo, come per tutti gli altri diritti fondamentali, le condizioni esterne non incidono sul contenuto dei diritti, ma solo sul grado di possibile attuazione pratica degli stessi. Nessuna esigenza securitaria o limitazione di bilancio possono concorrere a configurare la consistenza giuridica della pretesa, ma possono limitarne temporaneamente l'effettività, ferma restando l'intangibilità del suo nucleo essenziale.

A poco varrebbe la solenne proclamazione di un diritto fondamentale, se si ritenesse fuori dal perimetro della tutela tutto ciò che, nell'epoca moderna, è ritenuto indispensabile ad una «esistenza libera e dignitosa» (per usare un'espressione contenuta nella Costituzione italiana a proposito dei lavoratori).

2. L'istituto del diritto di asilo non coincide con il riconoscimento dello *status* di rifugiato, introdotto dalla Convenzione di Ginevra del 1951, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 722 del 1954.

Per l'acquisto di tale condizione non è sufficiente che lo straniero dimostri che nel proprio Paese i cittadini non godono dell'effettivo esercizio delle libertà democratiche, ma è necessario che ricorra il «giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche» (art. 1, § 2).

La normativa europea ha introdotto successivamente l'istituto della protezione internazionale, che tutela, oltre ai rifugiati di cui all'art. 1, § 2 Conv. Ginevra, mediante la cosiddetta "protezione sussidiaria", coloro che, pur non potendo dimostrare di aver subito specifici atti persecutori, abbiano ugualmente il fondato timore di dover subire un grave danno, se facessero ritorno nel proprio Paese d'origine. Si deve infine aggiungere la protezione temporanea, in caso di afflusso massiccio di richiedenti.

Non mi soffermo sui particolari delle procedure, amministrative e giudiziarie, previste da norme nazionali e sovranazionali, per regolare l'accesso, l'identificazione e il controllo sui requisiti delle richieste di protezione, oggetto di qualificate relazioni nell'ambito di questo corso, mi limito a qualche considerazione di ordine generale sia sulla normativa vigente che sulla prassi applicativa.

Parto dal Trattato di Lisbona, che costituisce la base di legittimazione di tutta la politica europea di protezione e accoglienza.

Gli artt. 78, 79 e 80 Tfu delineano con precisione ed efficacia i termini giuridici, sostanziali e procedurali, di quella che è definita la «politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria, di protezione temporanea, volta a offrire uno *status* appropriato a qualsiasi cittadino di un Paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il principio di non respingimento» (art. 78, § 1). La politica comune dell'immigrazione è «intesa ad assicurare, in ogni fase, la gestione efficace dei flussi migratori, l'equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri e la prevenzione e il contrasto dell'immigrazione illegale e della tratta di essere umani» (art. 79, § 1). Di grande attualità è infine l'art. 80, che recita testualmente: «Le politiche dell'Unione [...] e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario. Ogniquale volta necessario, gli atti dell'Unione [...] contengono misure appropriate ai fini dell'applicazione di tale principio».

Politica comune, solidarietà ed equa ripartizione degli impegni sono quindi i tre punti di riferimento ai quali deve ispirarsi la prassi politica e amministrativa dell'Unione nel suo complesso e dei singoli Stati membri. Oggi sembra di dover rilevare che la macchinosità delle procedure, le inadempienze, addirittura proclamate e rivendicate, di taluni Stati, l'assenza di un'efficace azione di coordinamento lungo tutta la lunga linea di confine, terrestre e marittima, dell'Unione, creano squilibri, tensioni tra gli Stati e, quel che più preoccupa, la nascita e l'incremento di tendenze xenofobe o apertamente razziste, in antitesi con i valori fondanti non soltanto dell'Unione, ma di tutte le costituzioni democratiche succedute al crollo dei regimi autoritari e dittatoriali del XX secolo.

Lo stesso, contestatissimo, Regolamento di Dublino prevede che lo Stato di primo arrivo è competente ad esaminare la domanda di protezione; non dice invece che tale Stato ha l'obbligo di assorbire e integrare per intero tutti i richiedenti in possesso dei requisiti, né che abbia l'obbligo di ospitare da solo coloro che non posseggano tali requisiti, in carenza di possibilità concrete di rimpatri per la maggior parte degli immigrati. Occorrerebbe un piano europeo, dettagliato e condiviso, che collegasse strettamente prima accoglienza e ricollocazione dei migranti in tutti gli Stati membri, giacché – come abbiamo visto nelle norme del Tfu – l'equa ripartizione dei carichi non è affidata alla buona volontà dei singoli Stati e dei loro governanti, ma è un preciso obbligo giuridico, che deve essere adempiuto senza limiti ed eccezioni. Si deve rilevare che oggi la ricollocazione dei migranti in tutti gli Stati europei non è, in gran parte, conseguenza della politica dell'Unione, ma è l'effetto della resistenza di numerosi Stati membri, che si distinguono in quelli che apertamente rifiutano la *relocation* e quelli che, invece, predicano bene e agiscono male. I risultati sono i medesimi.

Detto ciò, si deve riaffermare che ogni eventuale controversia sulle insufficienze dell'Unione o sugli illegittimi dinieghi di alcuni Stati membri tenuti alla partecipazione allo sforzo comune sulla protezione internazionale deve trovare il suo terreno di confronto nella dialettica, politica e diplomatica, tra gli Stati. È pura aberrazione utilizzare la sofferenza di persone prive di tutto, che fuggono da guerre, massacri, persecuzioni e torture per acquistare più peso all'interno dell'Unione e costringere gli Stati inadempienti a recedere dalle loro posizioni. Qualunque controversia non può mettere in questione i diritti fondamentali di chi non ha alcuna responsabilità del comportamento più o meno censurabile di alcuni governanti europei o delle stesse istituzioni europee.

Si assiste da qualche tempo ad uno scontro tra egoismi nazionali, purtroppo alimentato e incoraggiato da una sorta di cinica indifferenza di una Europa "senz'anima", che offre comodi alibi ai risorgenti nazionalismi immemori delle grandi tragedie del Novecento.

Un piano europeo di accoglienza, effettivo e non solo sulla carta, dovrebbe passare attraverso una gestione comune, sul piano organizzativo e finanziario, della prima accoglienza e di tutte le operazioni di identificazione e verifica dei requisiti. La semplice programmazione non basta. In questo tipo di operazioni il giudice nazionale, cui è affidato il

controllo di legittimità, diverrebbe, a tutti gli effetti, giudice europeo. Alla verifica dovrebbe immediatamente seguire la *relocation*, secondo quote prefissate e vincolanti per tutti. Solo in tal modo l'Ue riacquisterebbe autorevolezza e si meriterebbe il rispetto dei popoli. Se si continua con minacce nazionali tracotanti e risposte europee sprezzanti, si riesce soltanto a distruggere il processo unitario, già frenato e messo in forse dalla percezione diffusa, non solo in Italia, dell'indifferenza delle istituzioni europee verso le problematiche sociali.

3. Il diritto fondamentale all'asilo e alla protezione internazionale si articola in numerosi profili, cui corrispondono altrettante problematiche giuridiche. Mi occupo brevemente di tre tra essi.

3.1 Il primo attiene all'effettività della tutela giurisdizionale dei richiedenti. Esamino in particolare il caso italiano.

L'art. 35-*bis* del d.lgs n. 25 del 2008, introdotto dal d.lgs n. 13 del 2017, rende ulteriormente flessibile la procedura applicabile al ricorso del richiedente protezione avverso il provvedimento amministrativo di rigetto. Mentre nella normativa previgente era previsto che il giudice potesse omettere di procedere all'audizione del richiedente nel caso ritenesse la richiesta manifestamente infondata, nel "nuovo rito" in materia di protezione internazionale il giudice è tenuto a fissare udienza solo in alcuni casi tassativi, che si riducono a tre:

- 1) se dispone consulenza tecnica, ovvero, anche d'ufficio, l'assunzione di mezzi di prova;
- 2) se la videoregistrazione dell'audizione del richiedente da parte della Commissione territoriale non è disponibile;
- 3) se l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado.

In tutti gli altri casi, al di là delle diverse espressioni usate dalla legge, l'udienza è fissata solo se il giudice la ritiene necessaria ai fini del decidere. In sintesi, l'ascolto diretto del ricorrente è solo un'eccezione alla regola di un procedimento esclusivamente cartolare.

Pur nutrendo la massima fiducia nella retta coscienza, etica e giuridica, dei giudici, non posso allontanare la preoccupazione che, anche a causa del grande carico di lavoro, le disposizioni prima citate producano l'effetto di propiziare decisioni seriali, burocratizzate e disumanizzate. Ogni essere umano è una creatura unica e irripetibile, con la sua storia, i suoi dolori, le sue speranze; non è un numero scritto sulla copertina di una pratica. Nulla può sostituire l'ascolto diretto delle sue ragioni. Mi rendo conto della necessità di fare presto, onde evitare permanenze non qualificate troppo lunghe e di difficile gestione. Per questo motivo sarebbe necessario un impiego massiccio di risorse, umane e materiali, e la formazione specifica dei magistrati che vengono destinati a questo delicato compito, che non richiede soltanto approfondite conoscenze giuridiche, ma anche consapevolezza storica e sociale della sostanza del fenomeno migratorio. Per quest'ultimo obiettivo, la Scuola superiore della magistratura italiana è fortemente impegnata e lo sarà ancor di più nel prossimo futuro. Ma per il dispiegamento eccezionale di risorse è necessaria la volontà politica dei governi e dell'Unione europea. Proclami rabbiosi, cui si contrappongono facili prediche umanitarie, non solo non risolvono il problema, ma lo aggravano.

3.2 Affine alla protezione internazionale, ma da essa distinta, è la "protezione umanitaria", cui può far ricorso il soggetto privo dei requisiti per ottenere la protezione internazionale, ma tuttavia esposto a gravi violazioni dei diritti umani ove facesse ritorno nel proprio Paese di origine.

Non mi soffermo, nei particolari, sui caratteri ed i limiti della protezione umanitaria. In sintesi, questa mi sembra da inquadrare come istituto di chiusura dell'intero sistema di tutele dello straniero, quando non ricorrono i presupposti previsti dalle norme europee e nazionali per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o avente diritto alla protezione sussidiaria. La protezione umanitaria costituisce, nell'ordinamento italiano, specifica attuazione dell'art. 10, terzo comma, della Costituzione,

il cui ombrello protettivo – giova ricordarlo! – è più ampio dei singoli tipi di protezione previsti e disciplinati dalle direttive europee, variamente attuate negli Stati membri dell'Unione. Del resto, la stessa direttiva n. 115 del 2008 (art. 6, § 4) riconosce – ma si tratta di precisazione superflua – che gli Stati membri possano rilasciare un permesso di soggiorno «per motivi umanitari e caritatevoli o di altra natura», al di fuori dei casi previsti dalla normativa europea. La Corte di giustizia ha confermato questa possibilità, con l'unico limite che i presupposti sostanziali non siano incompatibili con quelli della protezione internazionale.

La base assiologica di questo istituto di chiusura è l'impostazione personalistica della civiltà giuridica contemporanea, che si riflette sia nella normativa internazionale e sovranazionale, sia nelle singole legislazioni nazionali. La tutela della persona umana e della sua vita privata e familiare – secondo la formula dell'art. 8 Cedu – impone che ogni individuo abbia diritto di soggiornare e rimanere in uno Stato diverso da quello di origine, se nel proprio fosse destinato a subire condizioni ed atti incompatibili con la propria dignità.

È interessante notare che il concetto di dignità umana non va ricostruito in astratto, indipendentemente dal tipo di relazioni sociali in cui il soggetto sia inserito, ma nel contesto concreto della sua vita, quale essa è e quale è possibile che diventi o rimanga, nei limiti delle circostanze che rendono possibile la tutela.

Per comprendere la portata del principio generale di "fraternità", che sta alla base dell'art. 10 Cost. e di tutte le norme sulla protezione internazionale ed umanitaria, mi sembra importante la recente pronuncia della Corte di cassazione (n. 4455 del 2018), nella quale si afferma che la vulnerabilità dell'individuo può essere accertata anche in considerazione della mancanza, nel Paese di origine, «delle condizioni minime per condurre un'esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli *standards* minimi per un'esistenza dignitosa».

Si va facendo strada nella giurisprudenza l'idea, cui accennavo all'inizio di questo intervento, che i diritti fondamentali non possono essere artificiosamente distinti, quanto alla protezione degli stranieri, in civili, politici e sociali, in quanto le «libertà democratiche», di cui parla l'art. 10, terzo comma, della Costituzione italiana, hanno un senso se la persona abbia un minimo di condizioni di sussistenza, indispensabili alla tutela della sua dignità.

Viviamo in un periodo storico di trasformazioni epocali, nel quale vengono al pettine i nodi che si sono formati per effetto del colonialismo e dell'imperialismo. Allargare il più possibile i limiti della protezione, quanto meno tenendo conto del grado di integrazione sociale raggiunta dallo straniero soggiornante in Italia o in altri Paesi sviluppati – come ha fatto la sentenza prima citata – mi sembra la doverosa conseguenza che oggi dobbiamo trarre dai debiti che abbiamo contratto, nei secoli, con la depredazione delle immense risorse di popoli dominati e sfruttati dagli Stati democratici dell'Occidente.

3.3 Il principio di fraternità, che si riflette in quello di solidarietà verso gli stranieri che ci chiedono aiuto e protezione, si afferma anche nella rigorosa salvaguardia di un altro principio basilare della civiltà giuridica moderna, quello di eguaglianza.

Tra i tanti esempi che sarebbe possibile indicare, mi sembra interessante una recente pronuncia della Corte costituzionale italiana (n. 166 del 2018), in tema di diritto alla casa di abitazione.

Il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma 13, del dl n. 112 del 2008 – convertito, con modificazioni, nella legge n. 133 del 2008 – che prevedeva per gli stranieri extracomunitari, che intendessero partecipare al riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione. Tale requisito non era invece richiesto ai cittadini italiani ed europei. Questa disparità di trattamento era

stata disposta senza che emergesse una «ragionevole correlazione» tra l'estremo stato di bisogno, che giustifica l'accesso al Fondo, e la richiesta di residenza di dieci anni nel territorio dello Stato o di cinque anni nella stessa regione.

Il bisogno non ha latitudine né colore. La tutela sociale di chi si trova in una situazione di povertà estrema non può arrestarsi di fronte a considerazioni legate alla cittadinanza o alla nazionalità. Se così non fosse, la fraternità verrebbe annullata dalla disuguaglianza. Il che dimostra, ancora una volta, il profondo legame che unisce tra loro tutti i principi e i diritti fondamentali dello Stato costituzionale contemporaneo e degli ordinamenti sovranazionali esistenti.

30 ottobre 2018

(fonte: [Pressenza: international press agency](https://www.pressenza.com/it/2018/11/rete-disarmo-confronto-aperto-e-positiva-interlocazione-istituzionale-con-la-ministro-della-difesa-elisabetta-trenta/))

link: <https://www.pressenza.com/it/2018/11/rete-disarmo-confronto-aperto-e-positiva-interlocazione-istituzionale-con-la-ministro-della-difesa-elisabetta-trenta/>

Nonviolenza

La Comunità dell'Arca. Un frutto dell'incontro tra Gandhi e Lanza del Vasto (di Margalida Reus)

Sono molto felice di essere qui con voi oggi, in questa bella città di Torino che non conoscevo. Felice anche di essere fra persone che conoscono la nonviolenza e la fanno vivere.

In questo anno, 2018, facciamo memoria di date importanti : il Centenario della fine della prima Guerra mondiale, il cinquantesimo anniversario dell'assassinio di M.L.King, la morte di Aldo Capitini e il settantesimo anniversario dell'assassinio di Gandhi, tutti eventi e figure che hanno profondamente marcato la storia del secolo scorso.

L'anno scorso abbiamo celebrato gli 80 anni dell'incontro fra Gandhi e Lanza del Vasto, il fondatore della Comunità dell'Arca, nonviolenza e spiritualità.

Come mai alcuni incontri sono più importanti di altri ? Perché alcuni vengono dimenticati ed altri invece celebrati? Alcuni di fatto non hanno alcuna conseguenza, altri, invece, sono sorgente di trasformazioni profonde.

L'incontro fra Lanza e Gandhi è stato uno di questi ultimi. Un incontro che è stato un seme di vita e che, fra gli altri, ha generato uno degli alberi più belli: la Comunità dell'Arca.

A tal fine, è stato necessario un mutamento di paradigma da parte di Lanza. Da saggio pragmatico, quale era Gandhi, egli ha fatto comprendere al filosofo scrittore, la necessità di **sperimentare** come complemento indispensabile del pensare. Il bisogno che l'atto coerente confermi il pensiero; che il pensiero venga messo alla prova dall'esperienza. Gandhi non ha scritto né una dottrina né una teoria: alla sua biografia ha dato come titolo "le mie esperienze di verità".

“Sperimentare” : un'azione alimentata e sostenuta da un pensiero coerente che si “sperimenta”, si verifica, in modo metodico e concreto. L'esperienza è indissociabile dalla nonviolenza perché questa non è solo un pensiero ma un modo di vivere e di agire.

In parole povere, si potrebbe dire che la nonviolenza gandhiana comprende due aspetti che sono inseparabili, come le due facce di una stessa moneta :

- il “no” alla violenza, all'ingiustizia, a tutto quello che distrugge il senso dell'umano,
- il “sì” alla creazione di un'alternativa, a una nuova proposta personale e sociale, che rispetta l'essere umano e ristabilisce la

Questi due aspetti indissociabili si trovano in Gandhi ma anche in Lanza del Vasto: egli li ha resi concreti sia mediante le sue lotte nonviolente, i suoi scritti, i suoi digiuni, sia mediante la fondazione di una comunità, la Comunità dell'Arca.

L'incontro con Gandhi ha permesso a Lanza di ampliare la sua visione del mondo e l'ha aiutato ad analizzare la società occidentale con una lucidità profetica, confermando l'intuizione che egli già aveva prima del suo viaggio : e cioè che la società stava essa stessa costruendo la propria distruzione.

Dopo il suo viaggio in India, durante dieci anni egli ha approfondito e precisato il suo pensiero assieme ad un gruppo di persone, con le quali ha posto poi le basi per una vita coerente che potesse forse riorientare la società e dare risposte diverse allo spirito di profitto, di possesso e di dominio che la caratterizzano. Il legame con Gandhi ha continuato a crescere simbolicamente in quegli anni, dato che è la sua morte che ha fatto scattare la decisione di passare all'atto concreto della Fondazione della prima Comunità dell'Arca nel 1948.

Fin dall'inizio, l'Arca ha voluto essere una possibile alternativa alla violenza strutturale di quella che viene chiamata oggi la società capitalista occidentale. Ma ciò che la differenzia da altri gruppi con la medesima aspirazione è che la trasformazione sociale che propone inizia dalla propria trasformazione personale e di relazione.

E' questo l'aspetto che mi ha maggiormente colpita quando ho scoperto per la prima volta una comunità dell'Arca, nel 1982. Vi sono arrivata a 25 anni, con un passato di militante contro la dittatura franchista spagnola presente fin dai miei 15 anni. La mia militanza era fondata sul dualismo semplice dei “buoni e dei cattivi”: loro (la dittatura, il capitalismo, i politici corrotti, ecc...) erano i cattivi, e noi (i militanti per la libertà) eravamo i buoni. E questo sapendo bene che alcuni fra noi, combattenti per la libertà nella strada, eravamo dei veri dittatori a casa propria.

Sono arrivata in una comunità che mi proponeva una vita di umiltà e semplicità, una vita di servizio e di condivisione, di lavoro su di sé, una vita dove ciò che conta non è ciò che hai ma ciò che sei. *L'essere*, ecco l'obiettivo della vita comunitaria dell'Arca.

L'Arca si è modificata negli anni. Oggi, vi sono solo quattro case comunitarie e la maggior parte degli impegnati vivono fuori comunità, in vari luoghi di vita ove cercano di seguire la loro vocazione alla nonviolenza. Ma tutti insieme formiamo una Comunità di varie centinaia di persone, presenti in 11 paesi del mondo, con forti legami fondati su ciò che ci unisce, dal desiderio di trasformazione personale e del mondo verso più amore e maggior giustizia.

Da oltre sessant'anni, abbiamo contribuito a seminare il bisogno di nonviolenza nella nostra società. Oggi, siamo in un'epoca in cui la violenza cresce di giorno in giorno. Sempre più gruppi e movimenti prendono coscienza del fatto che per uscire da questa situazione si devono usare i metodi della nonviolenza. Molti esperti, mediatori, equipe di formazione vi si dedicano un pò dappertutto; molti movimenti o gruppi adottano la nonviolenza come scelta chiaramente dichiarata. La nonviolenza è sempre più conosciuta e accettata e non possiamo che rallegrarcene.

In tutto questo, quale è lo specifico dell'Arca oggi ?

Credo che quello che ci è specifico è il nostro modo di vivere la nonviolenza a partire dalla dimensione comunitaria e spirituale, il che corrisponde ai bisogni del nostro tempo, della nostra generazione, dopo tanti anni in cui il bene comune è stato sacrificato all'individualismo. La nostra società porta in sé il bisogno di ritrovare uno spirito comunitario, di ritrovare la dimensione del vivere insieme, di agire e costruire insieme per il bene comune. L'Arca porta in sé un *savoir-faire*, frutto delle nostre esperienze e dei nostri errori, una cultura di gruppo che ci insegna a guardare l'altro in quanto fratello o sorella in umanità, con rispetto e benevolenza, ci insegna a metterci

d'accordo per agire. Abbiamo imparato a fare nostri gli strumenti che la nostra società ci propone (ascolto, comunicazione nonviolenta, gestione dei conflitti, sviluppo dell'intelligenza collettiva, lavoro su di sé e sulla propria storia personale, ecc...)

Sappiamo da molto tempo che non possiamo andare avanti se non insieme. Ecco i principi attorno ai quali ci sentiamo uniti :

1. Conversione interiore e spiritualità della relazione

La nonviolenza sperimentata nell'Arca necessita di un ritorno su di sé, un movimento di conversione – che non termina mai –. Questo anche per raggiungere la consapevolezza dell'unità interiore di ogni creatura e l'unità della Creazione. E' ciò che si può chiamare una spiritualità della relazione, la contemplazione del fatto che tutti siamo collegati gli uni agli altri, e animati dal medesimo soffio vitale. L'altro, anche se mi appare così diverso e estraneo, è uguale a me.

2. Nonviolenza

Se dovessimo riassumere in una parola i fondamenti e gli orientamenti della Comunità dell'Arca, questa parola sarebbe “nonviolenza”.

I membri dell'Arca non sono nonviolenti: essi scelgono in coscienza di tendere a diventarlo. La nonviolenza è un cammino di vita, mentre la violenza, sia fisica, che psicologica o istituzionale, è un cammino di morte. La nonviolenza è anche una scelta di vita perché impegna per tutta la vita. Non si tratta di tentare ad essere nonviolenti in certi campi unicamente, ma piuttosto di una trasformazione che implica tutti i campi della nostra esistenza.

3. Servizio, condivisione e lavoro

In tutto il mondo e particolarmente nelle nostre società occidentali, possiamo constatare che l'essere umano è abitato da uno spirito di possesso, di profitto e di dominio, che lo porta a sfruttare il suo prossimo. Senza pretendere evidentemente di essere indenni da questa tendenza universale e originale, i membri dell'Arca si sforzano di sostituirla con uno spirito di condivisione e di servizio.

4. Semplicità di vita

La semplicità di vita nell'Arca è la scelta volontaria di limitare “l'avere” per permettere lo sviluppo libero “dell'essere”. E' una azione nonviolenta di lotta contro lo spreco e l'accaparramento.

Così come i membri dell'Arca non sono nonviolenti ma “tendono verso” il diventarlo, nello stesso modo essi tendono a semplificare la loro vita. Questa semplificazione volontaria, cioè assunta e accettata, non è un obiettivo in sé, ma un mezzo, un mezzo essenziale per vivere meglio e essere più coerente, per divenire più umano e più libero, per meglio rispondere agli impegni presi.

5. Coerenza e responsabilità

La coerenza, o l'unità di vita, è un principio fondatore dinamico che collega il pensiero, la parola, e l'azione. In altre parole è il far corrispondere l'atto alla coscienza vigile. Il lavoro interiore (radicato nella presenza al presente e nutrito dalla meditazione, la preghiera, il rappel, i tempi di silenzio e di ritiro, ecc...) conduce verso il lavoro per una maggior giustizia e più solidarietà. Ed è per questo che l'Arca collega questi due poli: la vita spirituale e l'impegno sociale, l'uno essendo indissociabile dall'altro.

6. Solidarietà

La Comunità dell'Arca fa parte di quei movimenti che sono al servizio degli uomini e delle donne del loro tempo. I suoi membri scelgono di operare nel mondo al quale appartengono anche se non ne condividono tutti i valori.

* * *

All'origine della violenza, vi è la perdita del senso dell'umano.

Sviluppare *l'essere*, la coscienza della nostra Umanità, è la responsabilità fondamentale di ogni essere umano, di ognuno di noi : scegliere di vivere in modo cosciente, lavorando sulla mia propria violenza interiore perché questa non si aggiunga a quella del mondo e ricada sulle generazioni future; scegliere di vedere nell'altro un compagno di cammino, con il

quale posso collaborare e costruire, e non un concorrente da sorpassare o eliminare; scegliere di vivere crescendo nella fiducia e non nella paura; scegliere di lottare contro l'ingiustizia, contro l'oppressione, contro ciò che distrugge la dignità e la libertà; scegliere di credere che le cose possono cambiare e cominciare a cambiarle nella mia vita.

“Siate il cambiamento che volete vedere nel mondo” diceva Gandhi e lo spirito comunitario è un cambiamento profondo di prospettiva : in una società dove l'individualismo uccide l'individuo, condannandolo alla solitudine e alla perdita di senso, in un'epoca nella quale invece di insegnarci a collaborare con gli altri ci si instilla giorno dopo giorno la paura dell'altro, in un mondo in cui il profitto privato ha sostituito la ricerca del bene comune, la dimensione comunitaria è una risposta rivoluzionaria, quasi sovversiva, perché va contro tutto ciò che fonda il modello di liberismo economico e sociale che prevale oggi.

Sviluppare lo spirito comunitario è anche un modo di lottare contro la paura, così presente nella nostra società. Più l'individuo è isolato, più ha paura; più ha paura, più diventa sottomesso, manipolabile. Jean Goss, un grande nonviolento francese, diceva, e non solo lui, che una delle radici della violenza è la paura. Viviamo attualmente in delle società dove la paura viene continuamente alimentata: paura dell'altro (il pericolo dei migranti, il pericolo dei poveri...), paura di perdere il lavoro, così che poco a poco accettiamo la perdita dei nostri diritti e ci ritroviamo in una specie di nuovo feudalesimo, in cui i nobili di una volta sono sostituiti dalle grandi multinazionali e in cui diventiamo tutti servi; paura dello sguardo dell'altro su di me per una specie di dovere di perfezione e di efficacia che rende la vita stressante, ecc...

Creare dei legami comunitari, di solidarietà e di fraternità è un atto di liberazione, che rende le persone più forti e responsabili, più libere e capaci di prendere un posto attivo nel mondo.

La nostra epoca si caratterizza per l'assenza di grandi leader spirituali : non abbiamo più un Gandhi, un Lanza, un Martin Luther King o un Mandela. C'è una specie di strano vuoto che ci disorienta. Per millenni, l'Umanità ha avuto delle grandi guide che l'hanno indirizzata e nutrita, spiritualmente e moralmente. Attualmente, sembra che queste guide sono scomparse oppure sono meno visibili. Alcuni sentono che la nostra generazione è una specie di generazione perduta in una società perduta.

Ma lo Spirito del Vivente, del Divino, è sempre all'opera nel nostro mondo e ogni epoca ha quello che gli serve per affrontare la sua realtà.

Oggi, siamo di fronte ad un cambiamento di paradigma : perché l'Umanità possa sopravvivere dobbiamo passare dal bisogno di insegnamento al bisogno di *creare* dei nuovi modelli sociali. Dobbiamo passare urgentemente allo sviluppo dell'intelligenza collettiva che possediamo in quanto Umanità, abbiamo bisogno di aver fiducia nella nostra capacità di trovare la soluzione adeguata alla situazione quasi catastrofica che viviamo oggi.

Abbiamo bisogno di aver fiducia nella saggezza che abbiamo immagazzinato per secoli e, partendo da questa, sperimentare il cambiamento, sviluppare la nostra creatività e trovare delle soluzioni collettive a un problema collettivo : la progressiva perdita del senso della nostra Umanità. L'essere umano sta perdendo ciò che è proprio della sua umanità.

Tutto ciò che siamo, tutto ciò che abbiamo come capacità di creazione e di cambiamento... è per l'oggi, è per metterlo al servizio del nostro tempo. E' il “Kairos” Greco, termine che significa “è oggi il momento opportuno”.

L'incontro di Lanza con Gandhi si situa anch'esso nel Kairos. Il tempo opportuno di 80 anni fa è stato un seme che ha permesso di mettere in opera il momento opportuno per l'oggi. Ora tocca a noi operare e cercare di creare insieme ciò di cui la nostra società ha bisogno.

Intervento di Margalida Reus, responsabile internazionale della

Comunità dell'Arca di Lanza del Vasto, per l'apertura del convegno annuale del Centro Studi Sereno Regis di Torino, venerdì 5 ottobre 2018. Fonte: Arca Notizie, n. 2, 2018

(fonte: Centro Studi Sereno Regis)

link: <http://serenoregis.org/2018/11/08/la-comunita-dellarca-un-frutto-dellincontro-tra-gandhi-e-landa-del-vasto-margalida-reus/>

Politica e democrazia

Privatizzazioni/dismissioni : il programma economico del governo "giallo/bruno" per salvare l'Italia... (di Umberto Franchi)

Da circa 30 anni, tutti i governi di centrodestra e centrosinistra, nelle loro manovre di bilancio, hanno adottato il "comandamento liberista" fondato su tre pilastri: a) tagliare le tasse ai ricchi; b) tagliare il più possibile la spesa pubblica ed assistenziale, a partire da quella sanità e le pensioni; c) privatizzare le aziende statali e dismettere il patrimonio pubblico immobiliare.

ECCO COSA E' AVVENUTO DALLA FINE DEGLI ANNI 80:

- Dalla fine degli anni 80, sono profilate le teorie liberiste sulla necessità di ridurre il peso dello Stato in economia che hanno portato alla svendita di un patrimonio importante per gli interessi collettivi dei cittadini e del Paese;

- C'è stata una forte campagna ideologica con al centro il discredito delle attività pubbliche, che secondo i teorici del liberismo erano fonte di clientele, corruzione, sprechi, con lavoratori privilegiati e fannulloni... e la necessità di aumentare la redditività e produttività delle imprese;

- La svendita del patrimonio pubblico è quindi iniziata con la vendita di tutto il settore agro-alimentare della SME, vendendo il gruppo ALIVAR che comprendeva aziende come la Bertolli, Pavesi, Motta, Alemagna, Autogrill, ecc... tutte aziende a Partecipazione Statale che sono state vendute soprattutto alla multinazionale Svizzera Nestlé... con l'Autogrill che è stata venduta alla Benetton, ma subito rivenduta alla Carrefour Francese con lauta speculazione per Benetton;

- Ma le privatizzazioni sono andate avanti per oltre 20 anni fino al 2010 da parte di tutti i governi sia di centrodestra che di centrosinistra, attraverso la nascita di società per azioni con capitale e gestione prevalentemente privato, che ha portato all'indebolimento di un forte tessuto produttivo strategico PER IL NOSTRO Paese, attraverso la privatizzazione delle FF.SS., IRI, ENI, NUOVO PIGNONE, ILVA, TELECOM, AGIP, AUTOSTRADE, ECC... con l'ingresso di capitali privati SpA, anche in tutte aziende che erano considerate dei gioielli nel campo dell'innovazione e ricerca;

- Infine con l'avvicinarsi dell'entrata in vigore dell'Euro, sono state privatizzate e svendute anche banche come la Banca Commerciale Italiana, Credito Italiano, Unicredito Italiano, IMI-Sanpaolo, Banco di Napoli, compreso la Banca di Diritto Pubblico "Banca d'Italia" che ha perso la sovranità a stampare moneta, a favore di una casta di banchieri stranieri che c'è lo prestano ad alti interessi... Nella svendita del patrimonio bancario, si sono serviti di consulenti di banche americane ed Inglesi, come J.P. Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, ed altre... ai quali sono andati sono andate laute percentuali dall'1 al 3% senza che loro rischiarono un solo Euro;
- Come era prevedibile, con la gestione privata, non una delle aziende svendute e privatizzate, hanno migliorato gli investimenti innovativi e per la prevenzione e sicurezza ambientale, basta pensare a cosa è successo all'ILVA di Taranto, o ad ATOSTRADE con il crollo del Ponte Morandi di Genova, oppure al dissesto delle ferrovie regionali, ecc ...
- Anche il maggior aumento della produttività e redditività

dell'impresa, quando vi è stata, è dipeso solo del fatto che sono stati ridotti i lavoratori occupati, diminuiti i diritti e saari, diminuite le spese di manutenzioni con aumento degli incidenti sul lavoro, ed hanno anche aumentato le tariffe ed i prezzi a danno dei cittadini utenti, ma con grandi profitti per "loro signori" i nuovi proprietari privati.

- In questo contesto nel 2011 c'è stato il referendum per l'acqua pubblica con 26 milioni di cittadini che si espressero contro la privatizzazione delle risorse idriche, ma che di fatto il referendum è stato annullato dal Giudice del Consiglio di Stato, che ha respinto i ricorsi delle Associazioni dei Consumatori dando la possibilità a chi gestisce le fonti idriche di continuare nelle forme privatistiche e stabilendo la remunerazione, cioè gli interessi sul capitale investito a favore dei gestori facendo pagare più costi agli utenti.

Anche questo governo procede nella stessa direzione ... La questione centrale che ha un pesante costo nella manovra governativa, non è certo il "salario di cittadinanza", che sarà solo un sussidio per i poveri ed avrà un costo poco superiore a al reddito di inclusione già esistente... e non sarà nemmeno la pensione a quota 100, che con le penalità previste fino ad un massimo del 34,7%, ridurrà la platea degli interessati a poca cosa... il costo vero sarà la FLAT TAX per i ricchi, che a regime (3 anni) avrà un costo di oltre 40 miliardi di euro.

Ora, siccome le società pubbliche sono già state svendute o privatizzate facendole divenire società per azioni (anche i gioielli) ... al governo resta la carta delle dismissioni di un patrimonio immobiliare fatto di edifici e terreni, calcolato di un valore di circa 300 miliardi, ma vendibili solo per un terzo. Il governo ritiene di poterne svendere per 30 miliardi in tre anni di cui 18 subito.

Probabilmente gli esponenti del governo quando assicurano che non saranno venduti i "gioielli di famiglia" ... pensano di non vendere il Colosseo, o "Fontana De Trevi" come nel noto film di Totò ... ma così come è avvenuto per l'acqua pubblica bene comune, per noi cittadini italiani, saranno a rischio altri beni comuni appartenenti al popolo Italiano come i parchi pubblici a partire da quello di S. Rossore, o palazzi che potrebbero risolvere la questione delle abitazioni per tanta famiglie senza casa... (sic).

Umberto Franchi

Lucca, 15 novembre 2018

link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3165

Prospettiva di genere

La vera misura del progresso (di Maria G. Di Rienzo)

Il 16 ottobre scorso è uscito il "Rapporto sullo stato della popolazione mondiale 2018", a cura del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione, illustrato sopra.

Per quel che riguarda i diritti riproduttivi e di salute delle donne, il potere decisionale evocato dall'immagine è ancora ristretto e irto di difficoltà. "La vera misura del progresso sono le persone in se stesse: - dice nel Rapporto la dott. Natalia Kanem - in special modo il benessere di donne e bambine, il loro godimento dei loro diritti e di piena eguaglianza, e le scelte di vita che sono libere di compiere."

Qualche estratto, assemblato:

"Nel 1994, i governi si impegnarono a mettere le persone in grado di fare scelte informate sulla loro salute sessuale e riproduttiva riconoscendola questione di diritti umani fondamentali. 25 anni più tardi, l'universalità di tale condizione non è stata raggiunta.

Donne con necessità non soddisfatte di accesso a contraccezione moderna

vanno incontro a più di quattro su cinque gravidanze indesiderate nei paesi in via di sviluppo. Ma le necessità non soddisfatte esistono in pratica ovunque, anche nei paesi a bassa fertilità.

Le donne hanno bisogno di conoscenza per esercitare i loro diritti riproduttivi e decidere se, quando e come restare incinte. Tale conoscenza dovrebbe essere impartita ai giovani prima che essi diventino sessualmente attivi. Ogni piano di studi scolastico dovrebbe comprendere educazione sessuale adeguata all'età ed esauriente su diritti, relazioni e salute sessuale e riproduttiva, con un'enfasi sull'eguaglianza di genere.

I deficit nei diritti delle donne sono strettamente legati a quelli nei diritti riproduttivi. La discriminazione di genere può precludere alle donne l'accesso ai servizi sanitari di cui hanno bisogno per fare le proprie scelte sulla contraccezione. Ove le donne sono subordinate in ambiente domestico o soggette a violenza di genere possono avere ben poco controllo sulla propria fertilità.

L'eguaglianza di genere dovrebbe essere sancita in ogni politica nazionale. Stanziamenti sensibili al genere, che selezionano le politiche per direzionarvi risorse pubbliche sulla base del loro contributo all'eguaglianza di genere, possono essere attrezzi importanti per velocizzare il progresso.

Il lavoro sulle norme sociali è pure essenziale. Sebbene le donne nel mondo siano sempre più consapevoli dei loro diritti, le attitudini che si riscontrano fra gli uomini restano le barriere principali. Le donne ovunque si fanno carico di una quota sproporzionata di lavoro di cura non pagato, il che può scoraggiarne alcune dall'avere quanti figli vogliono. Al contrario, per quelle che hanno più figli di quelli che desiderano, le richieste del lavoro domestico possono diventare un insormontabile ostacolo all'assicurarsi lavoro pagato o al partecipare alla vita comunitaria."

Maria G. Di Rienzo

(fonte: LunaNuvola's Blog - il blog di Maria G. Di Rienzo)

link: <https://lunanuvola.wordpress.com/2018/10/21/la-vera-misura-del-progresso/>

Solidarietà

Un giorno un tramezzino li seppellirà tutti (di Paolo Loscalzo)

L'altro giorno stavo lavorando al bancone del Libra durante un mezzogiorno; come al solito tanta gente, tutto molto informale: insomma un bell'ambiente per lavorare e per fare la pausa pranzo.

Verso fine turno lo vedo entrare e so che sarà un problema.

Giacca stazionata, faccia segnata da una vita sicuramente difficile, lascia l'idea di un uomo che vive in un'auto; ha i movimenti rapidi di un predatore spaventato, sul chi vive.

Vede che può ordinare senza pagare subito e mi si avvicina.

Sorrido.

Gli chiedo se ha bisogno di qualcosa.

Ha occhi fermi ma stanchi, si vede che avrebbe bisogno di una doccia e di un buon sonno.

"Panini, quanto?"

Io glielo offrirei volentieri ma ho paura prima di tutto di ferirlo: sono cose delicate che si capiscono solo quando si lavora tanto con le persone, tutti i tipi di persone...

"3 euro" - gli dico per andargli incontro - "e te lo faccio fare come vuoi".

Sorrido.

"Senza maiale" dice in uno slavo italianeggiante

"Un bel tramezzino tonno pomodoro lattuga e salsa, va bene?... 3 euro e ci

metto anche la Cola, oggi c'è un'offerta", mi invento al volo.

Annuisce, non capisce bene cosa succede, forse pensa che voglia fregarlo; continua a guardarsi intorno, cerca probabilmente la presenza di un buttafuori... inizia a rovistarsi nelle tasche.

"Tranquillo, paghi dopo" gli dico, "siediti pure..."

Si mette su una panca all'esterno, da dove può guardarmi.

Mando l'ordine in cucina, spiego la situazione e chiedo che lo facciano bello gozzo quel tramezzino.

Faccio pagare un paio di persone, e gli porto la cola giusto mentre arriva il tramezzino.

Che non è un tramezzino.

E' il *Fottuto Tramezzino Da Fine del Mondo*. E' tipo quadruplo, e c'è dentro l'equivalente di un pasto-famiglia in tonno e verdure.

Mi viene da ridere e ringrazio la fortuna di avere ragazzi simili a lavorare con me.

Occhio Stanco continua a subodorare una fregatura; sembra seduto sui carboni ardenti, ma in quattro morsi si divora il Tramezzinosaurus Rex.

Visto che sto passandogli vicino mi chiede

"Posso caffè?"

Sorrido.

Annuisco e vado alla vecchia, storica Faema. Metto sotto il beccuccio la tazzina e - riflesso nella macchina - vedo che Giacca Stazionata si alza e a passo spedito se ne va attraversando la strada.

Dentro di me gli auguro buona fortuna, con una punta di dispiacere per non avergli potuto far provare il mio caffè: vado fiero del mio espresso...

Nel frattempo un altro cliente, che era fermo al bancone a mangiare un panino, e ha visto e seguito tutto, si muove deciso e mi viene incontro.

E' un quarantenne brizzolato bene, con una lacoste di un colore che se lo metto io sembra sbirulino, e invece su di lui sembra elegante, jeans falso usurati, occhiali fumè e orologio digitale d'ordinanza.

"Eccallà - penso - adesso questo mi attaccherà un pippone sugli zingheri, i latrati, la riconoscenza, i nostri nonni mica scappavano senza pagare..."

invece dice solo: "Piadina, birretta, caffè."

"Sono dieci euro" dico, e sorrido riconoscente del suo silenzio.

Lui prende il portafoglio, mi dà un Ticket Restaurant da 10, poi esita un attimo e mi dà altri 10 euro

"Pago anche per il signore di prima" dice, "credo che sia dovuto andare..."

Sorrido - per la prima volta veramente e non solo con la faccia - "Grazie ma non posso accettare, era mio ospite".

Lui sembra rimanerci un po' male; rimette il deca in tasca, fa per girarsi, poi invece mi guarda, tira di nuovo fuori i soldi e dice: "Allora glieli lascio: se torna lui o un suo amico mi farebbe piacere che fossero anche miei ospiti."

Prendo i soldi, e vorrei stringergli la mano, ma lui saluta ed esce.

Mi rendo conto che aveva un accento straniero, forse slavo anche lui, e mi chiedo quale sia la sua storia. Figlio di immigrati? Arrivato qua in cerca di fortuna? Avrà avuto anche lui momenti difficili o semplicemente si è sentito solidale con uno straniero in terra straniera?

Lo guardo mentre attraversa veloce la strada e penso che, in fondo a qualsiasi tunnel, ai tubi catodici, ai titoli dei giornali e dei talkshow, ci sono le persone, che sono sempre meglio di come le immaginiamo. E che quel manipolo di poveri stronzi, violenti, che seminano paure e odio - perché è della paura e nell'odio che vivono - non hanno scampo: Un

giorno, un Tramezzino li seppellirà, tutti.

[Paolo Loscalzo]

[Fonte: post pubblicato su Facebook e segnalato da Michele Borgia]

(fonte: Post su FB - segnalato da: Michele Borgia)

link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3131

Notizie dal mondo

Palestina e Israele

Lettera: Alla Biennale gli spazi dell'occupazione (di Nabeel Khair, Mamoun Barghouthi, Assopace Palestina, Cinema senza Diritti)

La lettera inviata agli organizzatori dell'evento veneziano. Il Padiglione d'Israele nega la Palestina: gli spazi citati – Hebron, Betlemme, e Gerusalemme – e definiti dagli architetti «tabula rasa aperta all'interpretazione», cancellano l'esistenza e l'identità palestinese.

Al Presidente della Biennale di Venezia dott. Paolo Baratta e per conoscenza a: dott. Andrea Del Mercato Direttore Generale Biennale Venezia
Shelley McNamara e Yvonne Farrell Direttrici della Biennale Architettura 2018

Oggetto: Osservazioni sul padiglione Israeliano alla Biennale Architettura 2018

Egregio presidente Baratta,

Le scriviamo perché siamo rimasti da prima sorpresi e poi profondamente indignati entrando quest'anno nel padiglione israeliano presso i Giardini della Biennale. Avevamo letto che il tema scelto per la 16° mostra internazionale di architettura era "Freespace", perché, nell'intenzione dei curatori, «spetta all'architettura progettare lo spazio libero e gratuito, lo spazio della condivisione e della socialità». Avevamo ammirato il suo discorso con il quale affidava agli architetti «l'espressione della volontà d'accoglienza, il progetto ispirato da generosità (...) la quale non può essere solo auspicata (..) ma promossa».

Sono bellissime parole che incoraggiano il visitatore alla riflessione e all'esplorazione dei singoli padiglioni. **Purtroppo i lavori esposti nel padiglione di Israele non riflettono queste parole. Infatti gli architetti israeliani propongono come esempi di condivisione le città occupate dal loro esercito.** Gli esempi di questa «splendida condivisione» si riferiscono tutti a città palestinesi: Al -Khalil (Hebron), Betlemme, Gerusalemme est, città occupate militarmente e illegalmente da Israele.

Al piano terra una zelante guardasala spiega che a Hebron la moschea che custodisce le tombe degli antichi Patriarchi, grazie all'occupazione israeliana del 1967, è ora usufruibile dai fedeli di entrambe le religioni. Peccato che Al Khalil (Hebron) sia l'esempio più spaventoso di apartheid sistematico. **La moschea è divisa in due con un vetro antiproiettile da quando nel 1994 un ebreo falciò a colpi di mitragliatrice 29 musulmani in preghiera e ne ferì 300; per accedervi i musulmani devono sottoporsi a perquisizioni e controlli da parte dei militari israeliani, mentre i coloni occupanti vanno a pregare con il mitra a tracolla.** All'interno della vecchia città si sono installati più di 500 coloni, costringendo alla chiusura del vecchio mercato e di più di 800 negozi mentre e centinaia di case sono state sottratte ai palestinesi.

La strada centrale della città, la Shuhada street, è stata chiusa al passaggio delle auto e dei pedoni palestinesi, mentre passano liberamente, protetti dai soldati, i coloni ebrei. Nel centro della città ci sono più di 60 checkpoint dove spesso avvengono vere e proprie esecuzioni di cittadini

palestinesi inermi, ma nessuno lo scrive sui giornali.

Salendo al piano superiore del padiglione, scopriamo cosa è successo laddove sorgeva la Tomba di Rachele presso la città palestinese di Betlemme. **Un santuario venerato da tutte e tre le religioni "negli ultimi tempi è stato drasticamente trasformato" scrive la didascalia. Certo, qualcuno gli ha costruito attorno un muro alto 8 metri**, ha incorporato i terreni palestinesi circostanti, ha tagliato le strade di accesso e vietato l'ingresso ai non ebrei, eppure «il sito mostra come il paesaggio divenga mezzo di scambio tra il territorio e gli eventi che lo modellano», ci spiegano gli architetti.

Parole vuote che nascondono la violazione del diritto. Il muro dell'apartheid lungo 800 km, in costruzione dal 2002, è stato dichiarato, nel luglio del 2004, illegale dalla Corte Internazionale dell'Aia, che ne ha ordinato lo smantellamento in quelle aree dove il muro annette territorio palestinese ad Israele.

Un altro paradigma affascinante di free space è illustrato dal caso del quartiere magrebino di Al-Buraq raso al suolo in una sola notte nel giugno del 1967 per fare spazio al Muro del Pianto: «Una tabula rasa aperta all'interpretazione», così scrive il testo sotto la foto di una ruspa che demolisce case palestinesi. Ed ora sotto il Muro del Pianto c'è così tanto spazio che da 50 anni si discute che farne senza sapersi decidere: tali incertezze riflettono – scrive il depliant del padiglione – «il conflitto per la definizione del carattere e dell'identità nazionale nello stato di Israele post-1967».

La mostra prosegue con altri edificanti esempi del genere, tutti comunque incentrati sui luoghi di culto; **la propaganda israeliana preferisce presentare la guerra contro i palestinesi come una guerra di religione e tace dell'esproprio di terra, risorse idriche e sbocchi commerciali ai danni del popolo autoctono.** Tace delle demolizioni di case e quartieri arabi, tace della costruzione di migliaia di unità abitative illegali israeliane su terreno palestinese. Abbiamo provato a sollevare qualche dubbio con la vigile guardasala ma lei, in tutta tranquillità, ci ha risposto: **«La Palestina non esiste: che problema c'è?».**

Ora noi crediamo che un'istituzione culturale che si professa libera, aperta e all'avanguardia, che si offre come laboratorio di idee innovatrici e democratiche, e che invita artisti ed architetti di tutto il mondo a porre le proprie opere al servizio del benessere dell'umanità, non dovrebbe accettare nei suoi spazi opere di pura propaganda che difendono e glorificano la violazione delle leggi internazionali. La Biennale non può permettere che le sue proposte progettuali siano svilite e degradate a tal segno. **La stessa onestà intellettuale di tutti gli architetti che vi hanno esposto i propri progetti viene compromessa dalla presenza del padiglione israeliano poiché manipola e nasconde la verità degli spazi.**

“IN STATU QUO” è il titolo del lavoro esposto nel padiglione : la politica dello status quo è quella che permette al governo israeliano di mantenere da decenni una delle più brutali occupazioni che la storia ricordi senza rendere conto a nessuno dei suoi crimini. Infatti **come sottotitolo troviamo la definizione “Structures of Negotiation”, quando è palese a tutti che le negoziazioni sono ferme da decenni perché Israele non pone fine alla costruzione di insediamenti illegali** come richiesto da varie Risoluzioni Onu e che questa situazione di stallo giova solo a Israele che espande sempre più i suoi confini in terra palestinese.

In calce al titolo, i curatori citano Giulio Cesare, l'autore della frase latina che in italiano si legge: «Nello stato in cui le cose erano prima della guerra». Ma si lascia nel vago di quale guerra stiamo parlando: la Grande Guerra che vide crollare l'impero ottomano, oppure quella del '48 dopo la proclamazione dello Stato di Israele o quella del '67 che ha prodotto l'invasione della Cisgiordania o forse di quella permanente che sconvolge la Palestina da quando ha preso forma il progetto di insediamento coloniale ebraico. Da quale status vogliamo partire per ricostruire la pace?

Il titolo più adatto per questo padiglione sarebbe “Structures of negation” – strutture della negazione – negazione sistematica dei diritti del popolo autoctono, negazione anche del nome stesso di

Palestina, negazione delle responsabilità di Israele per i crimini (denunciati dai molti rapporti delle Nazioni Unite) che ivi commette. Ci auguriamo che per le prossime edizioni l'esposizione della Biennale non venga a tal punto strumentalizzata e che si possa vedere anche l'esistenza di un padiglione della Palestina.

Distinti saluti

Dott. Nabeel Khair, Vice Presidente dell'Unione Generale delle Comunità Palestinesi in Europa (GUPCE)

Arch. Mamoun Barghouthi, Presidente dell'Unione Generale degli Ingegneri e Architetti Palestinesi in Italia (GUPE)

Assopace Palestina

Cinema senza Diritti

(fonte: Nena News - agenzia stampa vicino oriente)

link: <http://nena-news.it/lettera-alla-biennale-gli-spazi-delloccupazione/>

Yemen

[Basta guerra e distruzione in Yemen: chiediamo stop delle forniture militari e sostegno umanitario alla popolazione civile per giungere alla pace \(di Amnesty International Italia, Fondazione Finanza Etica, Movimento dei Focolari, Oxfam Italia, Rete della Pace, Rete Italiana per il Disarmo, Save the Children Italia\)](#)

La catastrofica situazione della popolazione civile in Yemen, martoriata da oltre tre anni di conflitto armato, è recentemente e prepotentemente tornata sotto gli occhi dell'opinione pubblica anche italiana.

Bombardamenti indiscriminati su strutture civili, quali scuole, ospedali, strade e porti ha portato il paese ad avere 17.8 milioni di persone in stato di insicurezza alimentare ponendo il paese alle soglie della peggiore carestia degli ultimi 100 anni. Le Nazioni Unite stimano 18.000 bombardamenti aerei soltanto tra Marzo e Agosto 2018, di cui circa il 39% non sono avvenuti contro definiti obiettivi militari.

La recente morte della bambina diventata, suo malgrado, simbolo e icona delle sofferenze degli yemeniti e le richieste di ampliamento dei siti produttivi delle bombe "made in Italy" che da troppo tempo contribuiscono ad alimentare una guerra sanguinosa hanno portato alla luce il dramma che quotidianamente viene vissuto dalla popolazione Yemenita

Anche il Parlamento italiano negli ultimi giorni è finalmente ritornato ad occuparsi (dopo i dibattiti da noi richiesti e promossi nel 2017, durante la precedente Legislatura) di questa drammatica situazione, in particolare con un'audizione di esponenti della società civile in seno alla Commissione Esteri della Camera che è diventata occasione di stimolo alla presentazione di testi parlamentari. Riteniamo fondamentale che alla Camera e al Senato si dia avvio ad un serio dibattito sul conflitto in corso in Yemen e per questo motivo le Organizzazioni firmatarie di questa nota fanno appello alle convinzioni profonde di ciascun eletto ed eletta in Parlamento affinché prenda rapidamente una posizione netta ed esplicita per sollecitare il Governo italiano a:

- attivare iniziative concrete per la risoluzione diplomatica e multilaterale del conflitto in corso in Yemen, anche per ovviare al devastante e catastrofico impatto umanitario che ne deriva. Ci aspettiamo azioni di rilievo e di vero protagonismo da parte del nostro Paese, non semplici dichiarazioni di principio o di accodamento alle iniziative di partner europei o alleati NATO. Soltanto una soluzione al conflitto inclusiva e negoziata può ripristinare la pace; occorre dunque che la comunità internazionale si impegni quanto prima, in buona fede e senza

condizioni preliminari per un nuovo ciclo di negoziati di pace sotto l'egida delle Nazioni Unite;

- impegnarsi ad aumentare europei finanziare per la totalità necessaria il Fondo di intervento per gli aiuti umanitari, in soccorso alla popolazione civile yemenita martoriata da una catastrofe umanitaria di vaste proporzioni; milioni di persone hanno urgente necessità di accesso a cibo, acqua, servizi igienici e sanitari;
- imporre (in linea con le risoluzioni del Parlamento europeo del 4 ottobre e 25 ottobre 2018 e nel rispetto della normativa nazionale (legge 185/90), del Trattato internazionale sul commercio di armamenti e della Posizione Comune dell'Unione europea sull'export di armamenti) un embargo immediato sulle armi e la sospensione delle attuali licenze di esportazione di armi a tutte le parti nel conflitto dello Yemen, in quanto è presente un chiaro rischio di gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario (come testimoniano numerosi episodi di questi ultimi mesi). L'embargo dovrebbe riguardare anche tutti i tipi di armamento presenti nell'elenco comune delle attrezzature militari e delle tecnologie di uso duale dell'Unione europea al fine di garantire che nessun arma, munizione, equipaggiamento militare o tecnologia, o supporto logistico e finanziario per tali trasferimenti sia oggetto di forniture dirette o indirette alle parti in conflitto nello Yemen né possa essere di sostegno alle loro operazioni militari nello Yemen;
- attivare e finanziare il fondo per la riconversione dell'industria militare previsto nella stessa legge 185/90 anche sulla base di una discussione pubblica sull'impatto del complesso militare-industriale italiano sulla instabilità geopolitica (in particolare in Medio Oriente) e nella definizione della politica estera e di sicurezza dell'Italia;
- intraprendere iniziative verso le parti in conflitto (in particolare chi utilizza maggiormente lo strumento dei bombardamenti aerei cioè la Coalizione guidata dall'Arabia Saudita e di cui fanno parte anche altri Paesi destinatari dei sistemi d'arma italiani, come gli Emirati Arabi Uniti) affinché siano rigorosamente rispettati i divieti di bombardamento di ospedali, scuole, strutture di cura ricordando che gli ospedali e il personale medico sono esplicitamente tutelati da trattati e convenzioni dal diritto umanitario internazionale, che un attacco deliberato contro i civili e le infrastrutture civili costituisce un crimine di guerra e che gli attacchi alle scuole sono condannati dalla Safe Schools Declaration, di cui l'Italia è tra i primi firmatari. Tutte le parti in conflitto dovrebbero inoltre evitare l'utilizzo di ordigni esplosivi in aree popolate al fine di proteggere i civili nella massima misura possibile;
- condannare l'uso di munizioni a grappolo nel conflitto in Yemen e fare pressioni affinché anche l'Arabia Saudita ratifichi il Trattato internazionale sulle munizioni a grappolo e distrugga quelle che ancora possiede;
- sollecitare l'istituzione di una indagine internazionale indipendente per esaminare le possibili violazioni del diritto umanitario internazionale da parte di tutte le parti in conflitto, al fine di assicurare la giustizia, le responsabilità e il risarcimento per le vittime. Negli oltre tre anni di conflitto armato numerose sono state le segnalazioni riguardanti violazioni di diritti umani e crimini di guerra, come confermato anche nel rapporto recentemente pubblicato dal Panel of Eminent Expert delle Nazioni Unite

Invitiamo tutti gli eletti al Parlamento italiano a far proprie le nostre

richieste e preoccupazioni, seguendo l'esempio dei loro colleghi europei, per fare in modo che la drammatica situazione dello Yemen trovi spazio nel dibattito all'interno dei loro partiti e movimenti politici e nell'agenda politica parlamentare come un'urgenza da affrontare. Confidiamo nel senso di umanità e di responsabilità di ciascun parlamentare e chiediamo loro di dare piena attuazione all'articolo 11 della nostra Costituzione: "L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa della libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali".

Le Organizzazioni firmatarie di questa presa di posizione congiunta rilanceranno a breve queste richieste all'attenzione dell'opinione pubblica in una iniziativa comune programmata per il prossimo Giovedì 22 Novembre in una sede istituzionale a Roma.

Amnesty International Italia
Fondazione Finanza Etica
Movimento dei Focolari
Oxfam Italia
Rete della Pace
Rete Italiana per il Disarmo
Save the Children Italia
(fonte: Rete Italiana per il Disarmo)
link: <https://www.disarmo.org/rete/a/45871.html>

Associazioni

[Abitare solidale, pratiche ed esperienze di coabitazione sociale \(di CESVOT\)](#)

La casa come luogo di relazione e opportunità: questo il cuore dell'attività di **Auser Abitare Solidale**, l'associazione fondata da Auser Firenze dieci anni fa con lo scopo di **contrastare la povertà abitativa e sperimentare nuove forme di coabitazione sociale** come strumento di lotta alla marginalità e all'impoverimento. Sebbene, infatti, negli ultimi anni la povertà abitativa in Toscana mostri una tendenza alla diminuzione, i numeri rimangono preoccupanti. Come emerge dal recente [Rapporto regionale sulla condizione abitativa](#), nel 2017 in Toscana sono state oltre **10mila le richieste di sfratto e 3mila gli sfratti esecutivi**. A ciò si aggiungono oltre **17mila domande di contributo affitto**, di cui l'80% in fascia A, ovvero quella di maggior disagio economico, e **21.888 richieste di alloggi Erp**, di cui 17.669 ammesse. Riguardo agli alloggi Erp un dato purtroppo salta agli occhi: **il tasso annuo di soddisfazione delle domande è di appena il 4,4%**.

"Eppure – dichiara Federico Gelli presidente di Cesvot che del progetto Abitare Solidale è stato uno dei principali sostenitori - a fronte di una crisi pressochè cronica di alloggi esiste una potenziale risorsa abitativa che poco o nulla viene intercettata: quella offerta da persone anziane che vivono sole in case sovradimensionate per i propri bisogni. Ed è proprio da questa risorsa che nasce Abitare Solidale, un progetto che – sottolinea Gelli - Cesvot ha sostenuto fin dall'inizio riconoscendone la grande innovatività. Le coabitazioni solidali promosse da Auser Firenze rappresentano, infatti, un'esperienza straordinaria, come dimostra il fatto che nel giro di pochi anni il progetto si è esteso ad altre città della Toscana per approdare anche fuori regione".

In dieci anni Abitare Solidale, grazie ad una **rete tra pubblico e privato sociale** e all'impegno di un gruppo di operatori e volontari, ha attivato **302 coabitazioni, per un totale di 623 persone coinvolte**. Il 68% delle coabitazioni riguardano il comune di Firenze, il 27% il territorio della Città Metropolitana e il restante 5% i territori delle province di Pistoia, Pisa e Livorno. Si tratta in gran parte di **coabitazioni intergenerazionali** ispirate a principi di solidarietà ed aiuto reciproco tra persone fragili – soprattutto anziani che vivono da soli in case spesso di grandi dimensioni - e singoli o piccoli nuclei familiari che si trovano in condizioni di povertà temporanea e vulnerabilità abitativa. Alle coabitazioni solidali si sono aggiunti negli ultimi anni **5 condomini solidali** (uno fuori regione) che

ospitano 49 persone e **6 alloggi modello shared supported houses** che ne ospitano altre 21

"La lezione più significativa che possiamo trarre da questa esperienza – sottolinea Renato Campinoti presidente di Auser Abitare Solidale - è la necessità di attivare forme di collaborazione che favoriscano le sinergie necessarie tra i servizi sociali e l'insieme del tessuto associativo e del volontariato delle varie realtà locali".

Oggi l'esperienza di Abitare Solidale è raccontata nel volume **"Abitare Solidale. Pratiche ed esperienze di coabitazione sociale"** pubblicato da Cesvot in "Briciole", la collana dedicata alle migliori progettualità del volontariato toscano. Il libro a cura di **Gabriele Danesi**, ideatore e coordinatore del progetto, presenta con dati e approfondimenti il percorso intrapreso e l'attività svolta in questi dieci anni offrendo a chi legge tutte le indicazioni per **esportare e replicare questo innovativo modello di cohousing sociale**. Il volume, inoltre, grazie al contributo di **Giuliana Costa** del Politecnico di Milano, offre anche un interessante excursus sui programmi di coabitazione intergenerazionale nel nostro Paese.

A chiusura del libro, infine, **11 testimonianze** dalle quali emerge, come scrive Gabriele Danesi, *"tutta la straordinaria portata delle coabitazioni come strumento per rigenerare relazioni, rapporti e vite apparentemente compromesse"*. Tra queste la **testimonianza di R.**, padre separato con due bambine che dopo la separazione cade in una forte precarietà economica e sociale che lo porta a vivere al limite dell'indigenza, fino a quando scopre Abitare Solidale e la vita torna finalmente a sorridergli.

"Ci sono approdato per caso ad Abitare Solidale, in un momento di pieno sconforto. A dire il vero non è che nutrissi molte speranze. Cohousing e altre storie di condivisione mi sono sempre parsi argomenti da salotti radical chic. Mi sarei ricreduto di lì a poche settimane: fui contattato da un'operatrice che mi propose di andare a vivere con un anziano ottantenne che era rimasto vedovo e che non usciva più di casa. In passato aveva fatto l'imbianchino, mi fu detto, proprio come mio nonno. Accettai di incontrarlo, anche perché si era detto disponibile a ospitare, quando necessario, anche le mie due bambine. Abbiamo fatto vari incontri, io e M., uno in presenza anche delle mie due figlie. Credo che il momento di svolta sia stato proprio quello: vedere come M. mostrava alle mie bambine la cameretta che le avrebbe potute ospitare. Fui commosso dalla delicatezza con cui quell'uomo silenzioso, sprofondato forse più di me in u no stato di abbandono, accompagnava due piccole estranea alla scoperta di una casa a loro sconosciuta, cercando di farle sentire accolte e a loro agio".

Il libro **"Abitare Solidale. Pratiche ed esperienze di coabitazione sociale"** sarà presentato **martedì 13 novembre alle ore 15 a Firenze**, presso Palazzo Vecchio, in occasione dei dieci anni di Auser Abitare Solidale. [A questo link](#) è possibile **scaricare gratuitamente il volume in formato pdf**, previa registrazione all'area riservata MyCesvot.

link: http://www.aadp.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3159